

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 23-6227

Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2022-2024.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4, che prevede all'art. 23 comma 1, che la Giunta regionale, "sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5;

dato atto che, secondo quanto previsto all'art. 23 comma 2 della LR 4/2016, "il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8 della medesima legge.

Richiamata la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.2017 con cui l'Amministrazione regionale ha approvato il primo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, attuato a partire dal gennaio 2018 quale punto di riferimento programmatico per tutti i Centri antiviolenza e le Case rifugio iscritti a specifico albo regionale e che ha dispiegato i suoi effetti, in termini di obiettivi e azioni realizzati, sino a tutto l'anno 2021.

Considerato quindi che si è reso necessario procedere con l'approvazione di un nuovo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere per il triennio 2022-2024 e che, ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, nell'ambito del Tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza, la Direzione Sanità e Welfare ha coordinato una serie di incontri con alcuni soggetti referenti dei 21 Centri Antiviolenza e delle 13 Case Rifugio presenti sul territorio, al fine di garantire una riflessione congiunta ed un confronto sistematico sui temi oggetto della proposta di Piano, anche avvalendosi della qualificata esperienza maturata in questi anni dai Centri antiviolenza e delle Case Rifugio piemontesi;

dato atto inoltre che la bozza di Piano in tal modo elaborata è stata successivamente presentata e condivisa con il Coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio in data 29 ottobre 2021 e successivamente, in data 17 dicembre 2021, è stata presentata e condivisa in occasione di apposito incontro con tutti i soggetti previsti dall'art. 5, comma 2 della LR 4/2016;

dato atto che il testo definitivo recepisce le osservazioni e le proposte raccolte in occasione dei suddetti incontri, per quanto compatibili con le finalità del Piano e con la durata dello stesso;

dato atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente atto, in quanto è rinviata a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione degli interventi ed azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche;

acquisito il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso in data 5.12.2022;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

vista la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.2017 " Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare, il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione degli interventi ed azioni attuativi del presente Piano per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche;

- di dare atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente atto;

- di demandare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare l'adozione di tutte le azioni necessarie per l'attuazione del presente piano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI
PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE
2022-2024
in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016**

INDICE

I. Premessa	pag. 2
II. Analisi del contesto	pag. 3
III. Quadro normativo regionale	pag. 6
IV. Finalità	pag. 9
V. Obiettivi e Azioni	
Obiettivo 1: Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità	pag. 12
Obiettivo 2: Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa	pag. 16
Obiettivo 3: Interventi a sostegno delle donne minorenni/14-18 anni, minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici	pag. 20
Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza	pag. 26
Obiettivo 5: interventi per gli autori di violenza	pag. 29
Obiettivo 6: consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari	pag. 34
Obiettivo 7: percorsi di sostegno integrati per donne migranti	pag. 36
Obiettivo 8: attività di comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016	pag. 41
VI. Sistema di Governance	pag. 43
VII. Cronoprogramma	pag. 44
VIII. Quadro delle risorse	pag. 45
IX. Monitoraggio e Valutazione	pag. 48

I. Premessa

È dato riconosciuto, in tutto il mondo, che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini, che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato rispetto agli uomini, che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Siamo consapevoli dell'importante lavoro fino ad ora portato avanti da organismi internazionali, nazionali e territoriali, proprio per continuare a contrastare l'odioso fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, descritta all'art.3 della Convenzione di Istanbul¹ come *“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”*

La stessa Convenzione al medesimo art. comma b) introduce e descrive la violenza domestica, quale *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Infatti, il Consiglio d'Europa prima, e il Parlamento Italiano poi, che ratifica con la L.77² del 27 giugno 2013 la Convenzione di Istanbul, sottolineano l'importanza di individuare una serie di azioni in ottica di “prevenzione”, “protezione”, “punizione” e “politica” per intervenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Tuttavia, come già sottolineato nel precedente Piano Triennale delle Regione Piemonte, anni 2017-2020, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016³, il contrasto alla violenza non è una meta da raggiungere ma un punto di partenza per lo sviluppo e la sempre maggior diffusione di interventi efficaci di protezione e tutela delle donne e dei loro figli e delle loro figlie e per la realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nella vita sociale.

Proprio in questa direzione si muove l'attuale Piano Triennale che, nella sua stesura, ha fortemente voluto il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, riconoscendone la competenza ed esperienza, la capacità di operare in modo integrato con i servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno delle persone che subiscono violenza.

Il presente Piano, anche sulla scorta delle buone pratiche che si sono evidenziate nell'ambito del primo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2020, approvato con DGR n. 37-6229 del 22.12.2017, si è posto l'obiettivo di individuare le criticità e difficoltà incontrate dalle donne, dai nuclei e dai servizi operanti a livello territoriali, per farle diventare ambito di lavoro e di intervento, quali elementi prioritari di individuazione ed investimento di risorse per poter procedere con nuove azioni finalizzate a proseguire, in modo sempre più sinergico e sempre più attuale, al contrasto della violenza contro le donne e dei loro figli e delle loro figlie minorenni. In tal senso il Piano rappresenta un contributo utile al consolidamento del processo di programmazione concertata di interventi ed azioni con i principali soggetti istituzionali e non attivi nel territorio regionale in materia di contrasto alla violenza di genere.

L'auspicio è di proporre e coordinare una serie di azioni su tutto il territorio regionale, affinché l'intera rete dei servizi socio assistenziali e sanitari possa muoversi in un'unica direzione con la consapevolezza che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011

² LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

³ Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

II. Analisi del contesto

Come noto i dati quantitativi sono solo uno dei tanti modi per narrare e descrivere un problema complesso come la violenza di genere contro le donne; nonostante la loro parzialità nei confronti di un fenomeno che vive prioritariamente nel sommerso della quotidianità, rappresentano comunque un fondamentale punto di partenza a cui fare riferimento per un suo riconoscimento.

Tra i più significativi:

- I dati ISTAT mostrano che in Italia, il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.
- Secondo il [Rapporto ISTAT 2019 sulle donne vittime di omicidi](#), delle 111 donne uccise nel 2019, 98 sono (88,3%) state uccise da una persona conosciuta. In particolare il 49,5% dei casi dal partner attuale, corrispondente a 55 donne, l'11,7%, dal partner precedente, pari a 13 donne, nel 22,5% dei casi (25 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nel 4,5% dei casi da un'altra persona che conosceva (amici, colleghi, ecc.) (5 donne). Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale o dall'ex e in misura maggiore rispetto agli anni precedenti (il 61,3% delle donne uccise nel 2019, il 54,9% nel 2018 e il 54,7% nel 2014).⁴
- Per l'anno 2020 nel periodo gennaio – luglio, i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale indicano un aumento del numero delle vittime di sesso femminile che passa da 56 a 59, effetto soprattutto dovuto all'aumento degli omicidi delle donne del mese di gennaio 2020.⁵
- Nel mese di marzo 2019 la Polizia di Stato ha registrato, in media, ogni 15 minuti una vittima di violenza di genere di sesso femminile. Maltrattamenti, stalking, abusi sessuali, fino alla forma più estrema di violenza: il femminicidio, commesso nella maggior parte dei casi in ambito familiare.

Questi dati evidenziano le gravi dimensioni di un fenomeno che costituisce un rilevante problema di salute pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. Nel triennio 2017-2019, secondo le risultanze dell'analisi condotta dal Ministero della Salute e dall'ISTAT sugli accessi al pronto soccorso rilevati dal Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza (EMUR) per approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza sono 16.140 per un numero totale di accessi in Pronto Soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza nell'arco del triennio pari a 19.166 (1,2 accessi pro capite).

Dai dati di accesso al Pronto Soccorso è emerso che le stesse donne nell'arco del triennio hanno effettuato anche altri accessi in Pronto Soccorso con diagnosi diverse da quelle riferibili a violenza.

Complessivamente il numero pro-capite di accessi per queste donne, a prescindere dalla diagnosi, è superiore a 5 e nella classe di età 18-44 anni è superiore a 6. Questo significa che una donna che ha subito violenza nell'arco del triennio torna in media 5/6 volte in Pronto Soccorso.

Analizzando i dati per fascia di età, il 57% degli accessi è di donne che hanno tra 18 e 44 anni, il 24,4% hanno tra 45 e 64 anni, le minorenni costituiscono il 14,3% del totale e le donne con più di 64 anni sono il 4,3%.

Secondo una recente indagine dell'ISTAT sulle richieste di aiuto durante la pandemia, l'impossibilità di uscire di casa legata all'esigenza sanitaria del momento e le gravi perdite economiche e di lavoro di uno o di entrambi i partner, sono stati pesanti fattori di rischio per il riacutizzarsi delle situazioni di violenza. Man mano che le risorse economiche diventano più scarse, possono aumentare anche forme di abuso, di potere e di controllo da parte del partner.

⁴ Report ISTAT "Autori e vittime di omicidio in Italia", febbraio 2021 sito Ministero della Salute

⁵ Report ISTAT "[Omicidi di donne](#)", febbraio 2021 sito Ministero della Salute

Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking (promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio) sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%).

Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, in piena emergenza Covid-19, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2020, questo picco, sempre presente negli anni, è stato decisamente più importante dato che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del 2020, le chiamate sono più che raddoppiate (+114,1% rispetto al 2019).

La violenza segnalata quando si chiama il 1522 è soprattutto fisica (47,9% dei casi), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019).

Critica la situazione delle donne con problemi di salute o disabilità: secondo la ricerca "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014" ha subito violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi a fronte del 30% delle donne non disabili. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza limitazioni). Secondo questa stessa ricerca, inoltre, hanno subito comportamenti persecutori durante o dopo la separazione il 21,6% delle donne che presentano limitazioni fisiche gravi (contro il 14% della media), e presentano tassi elevati di violenza psicologica subita da ex partner le donne con limitazioni nel condurre le attività quotidiane (31,4% se gravi, 33,6% non gravi), rispetto alla media del 25% di donne senza limitazioni.

Riguardo gli autori delle violenze, i partner attuali delle donne continuano a mantenere il triste primato: nel 2020 il 57.1% degli autori delle violenze era il partner attuale. Rilevante è anche l'aumento delle violenze da parte dei familiari della donna: 18.5 % nel 2020 contro il 12,6% nel 2019.

Nei primi 5 mesi del 2020 sono state 20.525 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza (CAV), nell'8.6 % dei casi, il primo episodio di violenza riportata dalle donne è accaduto durante il *lockdown* dovuto alla pandemia ⁶.

Nello specifico del territorio regionale piemontese, i Centri antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale istituito con L.R. n. 4/2016 e che hanno operato sul territorio regionale nel 2020 sono stati 21 ed hanno avuto in carico 3090 donne, e 12 Case rifugio con la capienza complessiva per 98 posti di accoglienza. Da novembre 2021 si è aggiunta la 13a casa rifugio nell'ambito provinciale di Asti, portando la capienza complessiva a 102 posti ed ampliando ulteriormente la copertura del Servizio a tutto il territorio regionale, ad eccezione dell'ambito provinciale di Vercelli.

I posti attivati e/o di nuova attivazione di accoglienza di primo livello finanziati con DPCM del 2019 realizzato nel 2020 sono stati 127, di il livello di 84 posti.

I Centri antiviolenza piemontesi svolgono un'intensa attività di raccordo con la rete dei Servizi di contrasto alla violenza e collaborano nelle rilevazioni annuali promosse e realizzati da ISTAT sui dati e le informazioni sul fenomeno della violenza. La Regione sovrintende alla raccolta dati presso i Centri e le Case avvalendosi del sistema di acquisizione predisposto dall'ISTAT e garantisce la completezza e la qualità dei dati rilevati monitorando il processo di rilevazione, come meglio precisato nel capitolo "Monitoraggio e Valutazione".

Seguono alcuni dati forniti dalla piattaforma ISTAT relativi all'anno 2020 rielaborati dall'Ufficio regionale.

⁶ Report ISTAT "Le richieste di aiuto durante la pandemia" maggio 2021 sito Ministero della Salute

Il numero di contatti/accessi di donne ai Centri regionali totale nel corso del 2020 sono stati 10.882, di cui 2.291 diretti di persona e 8.116 telefonici o via e mail (si consideri che il periodo di emergenza COVID ha favorito questa modalità); di questi i nuovi contatti di donne che per la prima volta accedevano al centro sono stati 7.385.

Si è rilevato il numero di donne “in carico”, per le quali è stato avviato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, inteso come l’attuazione di un progetto specifico individualizzato e concordato con la donna di uscita dalla violenza. Nel 2020 il numero di donne “in carico” ai Centri è stato di 3.090 donne, (di cui 864 straniere):

- 2.383 hanno iniziato il percorso nel 2020, le rimanenti erano già in carico nel 2019;
- 798 sono state inviate dai servizi territoriali (Servizio Sociale, Forze dell'ordine, Consulitori familiari, Pronto soccorso, SERD, ecc);
- 1.534 donne hanno figli, e di queste 1.049 hanno figli minorenni.
- 816 sono state inviate per una presa in carico ai servizi territoriali competenti,
- 126 sono state inviate a strutture di accoglienza in emergenza, 44 accolte in casa rifugio, 86 in strutture di pronta accoglienza (I livello) e 38 di secondo livello, per 31 è stato necessario l’inserimento in altre tipologie di struttura e per 63 vi è stato un progetto di accompagnamento all’autonomia abitativa.

Dei 1372 minorenni supportati dai Centri in quanto figli di donne vittime di violenza, 208 sono stati vittime di violenza diretta e 975 di violenza assistita. Con l'emergenza covid e le misure restrittive imposte a livello nazionale e regionale, tutti i Centri hanno modificato le modalità di accesso ed erogazione dei Servizi, nel rispetto delle misure di distanziamento, introducendo colloqui telefonici e videochiamate, comunicazione via mail e utilizzando canali multimediali diversi.

III. Quadro normativo regionale

La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e degli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto alle discriminazioni ed alla violenza in genere.

La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema del contrasto al maltrattamento ed alla violenza contro le donne sole e/o con figli anche in virtù della legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Tale norma prevede la realizzazione ed il sostegno ad una gamma ampia e coordinata di interventi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere contro le donne e per il sostegno alle donne stesse ed ai loro figli e figlie, adeguando, consolidando ed ampliando le previsioni normative contenute nella LR 11/2008 istitutiva del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" e nella LR 16/2009 istitutiva dei centri antiviolenza con case rifugio.

La norma regionale nel sistematizzare il quadro delle disposizioni regionali, in modo unitario ed integrato, si è posta, tra l'altro, le finalità di fornire:

- Dettagliata ridefinizione delle funzioni, delle modalità organizzative, delle modalità di raccordo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio con l'insieme della rete di servizi territoriali.
- Puntuali indicazioni relative all'accoglienza, tutela e sostegno che si devono garantire alle vittime della violenza di genere e ai loro figli e figlie, per assicurare autonomia, indipendenza personale, sociale ed economica, tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno in una cornice più ampia riferita a progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.
- Specifica attenzione alla tematica della violenza assistita, anche alla luce di ricerche e studi recenti, avvalorati anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che hanno evidenziato come questa sia una forma di abuso primario al pari di altre forme di violenza.
- Consolidamento e valorizzazione sul territorio dell'esperienza dei servizi sanitari a favore delle donne vittime di violenza, attraverso la costituzione di équipes multiprofessionali per la presa in carico della donna, alle quali la donna può essere inviata dagli operatori e dalle operatrici dei Consultori, dai medici dell'assistenza di base e specialistica e dai servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima.
- Introduzione, a determinate condizioni, del cd. codice rosa, quale codice aggiuntivo al codice di gravità del triage, e visibile solo agli operatori sanitari ed alle operatrici sanitarie, che rende operativa l'équipe multiprofessionale, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima, garantendo in questo modo una risposta tempestiva ed altamente qualificata.
- Istituzione di un Centro esperto sanitario, con funzioni anche di supporto agli specialisti ed alle specialiste delle altre ASR, di coordinamento della rete regionale sanitaria, con azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai ed alle pazienti, di formazione specifica agli operatori sanitari ed alle operatrici sanitarie del territorio regionale, che può contribuire nella diffusione, a livello territoriale regionale, di una formazione omogenea su tale materia.
- Introduzione della sperimentazione di interventi, su tutto il territorio regionale, per gli autori della violenza, soprattutto di violenza domestica, stabilendo altresì il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale per la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento, comprese le carceri.

- Previsione di interventi finalizzati alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza maschile contro le donne, per creare una cultura condivisa sulla problematica, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
- Adozione, da parte della Giunta regionale, del piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, al fine di definire gli obiettivi da perseguire, le azioni con le quali perseguirli, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali.

Al di là della legge sopracitata, e del suo regolamento attuativo approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4" e successivamente modificato all'art. 7 con nuovo regolamento approvato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, il quadro normativo regionale comprende un'intensa e articolata produzione di norme e provvedimenti amministrativi.

Inoltre va espressamente citato il riferimento culturale alla Carta dei diritti delle bambine adottata dalla Regione Piemonte con DGR n. 13-6900 del 25 maggio 2018. Obiettivo di questa Carta è abbattere il muro della discriminazione di genere e attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità dei coetanei maschi. La Carta dei Diritti della Bambina, nella sua formulazione originaria, è stata presentata ed approvata durante il meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in data 30 settembre 2016. L'enunciazione della Carta va intesa non una contrapposizione di genere ma la presa di coscienza da parte dei neogenitori, non solo di figli femmine ma anche di figli maschi, delle differenze che il genere comporta, sia sotto l'aspetto fisico che emozionale e riproduttivo.

Analogamente è opportuno menzionare il preciso impegno da parte dell'Amministrazione regionale mediante l'istituzione dello specifico Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Le specificità vanno scoperte, coltivate, valorizzate, esaltate in tutta la loro bellezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e della diversa visione del mondo, perché più che mai oggi la società ha bisogno del contributo di donne e uomini responsabili e consapevoli delle diverse ma complementari peculiarità.

Questa articolata cornice normativa da molti anni consente ai diversi Enti, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ed altri organismi piemontesi di realizzare interventi strutturati di accoglienza e supporto alle donne in veste di persone offese dal reato della violenza di genere. Tra queste alcune norme tra le più significative:

- Legge regionale 16 maggio 2006 n. 16 "Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1".
- Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere".
- Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".
- Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".
- DGR n. 376229 del 27.12.2017 "Art. 23 LR 4/2016. approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019".
- Regolamento attuativo dell'art. 22 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2017 n.3/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

- Regolamento attuativo dell'art. 16 della legge regionale 5/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2017 n.4/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle donne vittime di discriminazioni".
- Legge regionale 5 febbraio 2018 n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".
- D.G.R. n.14-12159 del 21 settembre 2009, approvazione della rete regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.
- D.G.R. n. 23-4739 del 6 marzo 2017, disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 – definizione rete sanitaria (istituzione del codice rosa e del codice di esenzione).
- DGR n. 10-8475 del 1° marzo 2019, approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000.

IV. Finalità

Il presente Piano triennale, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale 4/2016, è lo strumento di indirizzo per le attività di tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano per la realizzazione della rete di protezione e sostegno delle donne vittime di violenza sole e/o con figli, nonché per il contrasto della violenza di genere e la sua prevenzione.

Attraverso il Piano, nel contesto della programmazione regionale complessiva e secondo le buone prassi della progettazione partecipata, vengono esplicitati i riferimenti culturali, l'analisi del fenomeno e delle sue caratteristiche, gli obiettivi principali da perseguire, le azioni necessarie, i criteri per la realizzazione, nonché i risultati attesi dalla strategia complessiva.

Nello specifico è importante sottolineare come il Piano Triennale 2022-2024, nei suoi contenuti, sia l'espressione di una crescita di consapevolezza e maturità espressa dalla rete dei servizi operanti sul territorio regionale che si è consolidata in base alle indicazioni della L.R. 4/2016: CAV, CR, Accoglienze di I livello, Accoglienze di II livello.

I contenuti di seguito espressi nel Piano provengono pertanto da una riflessività critica propria dell'azione del ri-progettare e ri-progettarsi a fronte della rilettura dell'esperienza fatta al fianco delle donne e dei/le loro figli/e, della complessità delle problematiche che le donne incontrano e della congruità delle risorse a disposizione (qualitativa e quantitativa) nei confronti dei loro bisogni.

L'intenzionalità che accompagna e sostiene la stesura del presente Piano, nel fare tesoro delle radici storiche e culturali delle politiche di contrasto della violenza di genere, è quella di affermare e dare concretezza alla centralità delle donne come protagoniste e co-costruttrici dei percorsi e dei servizi piuttosto che loro utenti e/o destinatarie: le donne vittime di violenza con le loro diverse storie sono le partner fondamentali con cui progettualità e servizi devono crescere e prendere forma.

Sostenere il loro protagonismo è la prima fondamentale condizione per sostenerne l'uscita da percorsi vittimizzanti.

In quest'ottica le finalità del Piano sono intenzionalmente riconducibili alle seguenti direzioni:

- Riconoscere e progressivamente contenere/ integrare i limiti dell'attuale rete di servizi per l'accoglienza della donna sola e/o con figli/e e il suo accompagnamento verso l'autonomia, tenendo conto della complessità delle situazioni che le donne e i loro figli vivono a fronte delle rigidità delle risposte formali/istituzionali ai bisogni concreti di casa e lavoro di quante in uscita da una condizione di vittimizzazione, inserite in un percorso di protezione, prive della residenza e di una rete familiare di sostegno, devono ricominciare da zero.
- Nel rispetto delle caratteristiche proprie delle diverse componenti pubblico/private della rete di protezione ed accoglienza della donna e dei suoi figli/e, garantire e tutelare percorsi e progettualità individualizzate che possano tener conto delle diverse condizioni e risorse della donna (soggettive e/o della rete informale), anche attraverso la possibilità di modulare i tempi di permanenza all'interno delle diverse fasi oltre le tempistiche attuali.
- Nel prendere atto che la violenza di genere, la violenza domestica subita dalla donna può essere sia causa che effetto di altre importanti problematiche che condizionano il suo percorso di vita, sostenere e incentivare il "lavorare assieme", in un'ottica multidisciplinare, tra i diversi servizi che possono essere coinvolti e/o sono già presenti nella storia della persona, rappresenta un'istanza fondamentale nonché l'unica possibilità di garantire la ricerca di risorse adeguate ai bisogni reali e di tutelare i diritti alla salute (in linea con quanto evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il ben-essere) della donna.
- Promuovere sul territorio regionale ruolo e funzione dei Centri antiviolenza come possibili attivatori della rete e come punto rete attivabile rispetto allo specifico della violenza subita dalla

donna, anche attraverso il sostegno di percorsi formativi congiunti come atto di riconoscimento della loro funzione di porta di accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi (L. 328/00) rispetto al tema specifico della violenza di genere.

- Interrompere la catena della trasmissione intergenerazionale della cultura della prevaricazione e della violenza degli uomini contro le donne, attraverso specifici investimenti nei confronti dei minori vittime di violenza assistita, dei minori orfani speciali, degli stessi uomini autori di violenza attraverso percorsi di accompagnamento alla consapevolezza e al cambiamento così come iniziative di sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni, agli adolescenti e giovani adulti per promuovere una cultura del rispetto e del valore delle diversità di genere.

Il presente Piano non si configura dunque come una sommatoria di azioni, bensì come una strategia complessa che prende forma, secondo il metodo della programmazione concertata, nel dialogo tra i soggetti a diverso titolo attivi sul territorio regionale per il contrasto della violenza di genere e delle sue ricadute su tutti i soggetti coinvolti dagli agiti e dalle condotte violente e persecutorie.

V. Obiettivi e Azioni

In coerenza con quanto previsto dalle caratteristiche emergenti del fenomeno, dal quadro normativo di cui in precedenza e dall'analisi dell'esperienza del triennio passato, il presente Piano individua gli Obiettivi prioritari da conseguire nel triennio di riferimento 2022- 2024 individuando i seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivo 1: Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità

Obiettivo 2: Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa

Obiettivo 3: Interventi a sostegno delle donne minorenni/14-18 anni, minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici

Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza

Obiettivo 5: interventi per gli autori di violenza

Obiettivo 6: consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari

Obiettivo 7: percorsi di sostegno integrati per donne migranti

Obiettivo 8: attività di comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016

Entrando nello specifico, di seguito la descrizione dei singoli obiettivi unitamente alle specifiche azioni e modalità di intervento.

Obiettivo 1

Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità

DESCRIZIONE

Nel triennio di vigenza del Primo Piano di contrasto alla violenza di genere 2017-20 vi è stato un decisivo investimento per potenziare la rete di accoglienza residenziale e la sua equilibrata distribuzione a livello territoriale.

Attualmente il sistema di accoglienza per le donne maltrattate che devono allontanarsi da casa, spesso insieme ai loro figli minori, è costituita da 3 tipologie di strutture:

- Strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza o di I livello.
- Case rifugio come previste dalla normativa regionale.
- Alloggi che favoriscono i percorsi di autonomia attraverso l'affiancamento di una tutor/operatrice sociale o di II livello per il reperimento di soluzioni abitative e occupazionali.

Per ognuno di queste tipologie occorre precisare che:

1. Le strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza o di I livello hanno spesso caratteristiche non specifiche rispetto alla tematica della violenza di genere, essendo rivolte a donne con o senza figli minori, portatrici di differenti problematiche sociali. Tale caratteristica per un numero significativo di casi è spesso motivo di dimissioni spontanee da parte della donna che non si sente sufficientemente sostenuta in un momento per lei di particolare sofferenza e disorientamento a fronte degli eventi traumatici subiti e dell'allontanamento da casa.
2. Le Case Rifugio garantiscono la loro ospitalità per il limite di tempo previsto (sei mesi). Questo tempo si rivela spesso non sufficiente per la donna per rielaborare l'esperienza di vittimizzazione subita e individuare e perseguire obiettivi di autonomia nel rispetto delle diverse soggettività e situazioni. Quando si parla di accoglienza in Casa Rifugio, si fa riferimento a inserimenti programmati e non ad attività di accoglienza in emergenza. Quando la donna è accolta con i figli, il lavoro educativo svolto in casa rifugio è rivolto al recupero della sua autorevolezza e autonomia come madre anche attraverso il supporto nella gestione dei figli e delle figlie. L'approccio e le metodologie di lavoro delle Case Rifugio non prevedono attività di valutazione delle competenze genitoriali ma l'accoglienza delle possibili fragilità genitoriali quale esito di traumi subiti nel contesto della violenza domestica. In quest'ottica il lavoro dell'operatrice nella Casa Rifugio non è sostitutivo della madre bensì è volto a recuperare e rafforzare la relazione mamma bambino, il lavoro è orientato ad aumentare la fiducia nella madre, a riportare in equilibrio la relazione.
3. Per garantire la sicurezza delle donne ospitate nelle case rifugio è buona prassi non trasferire la residenza anagrafica in nessuna di queste strutture residenziali di ospitalità. Questa prassi usata generalmente per proteggere il luogo di fuga, crea conseguentemente alcune difficoltà nella gestione dell'accesso e utilizzo di alcuni servizi di sostegno e welfare: determina la difficoltà di accedere ai servizi in tempi utili, quali, l'assegnazione del medico e del pediatra, specifici sostegni a disposizione delle amministrazioni comunali, maturazione nelle graduatorie di accesso all'edilizia popolare.
4. Nella gestione della residenzialità, si sono riscontrate alcune importanti criticità, quali: l'applicazione dell'esenzione ticket a seguito della violenza subita che dovrebbe garantire l'ottenimento in forma gratuita delle cure sanitarie necessarie, sia dal punto di vista fisico che psicologico; il difficile inserimento dei minori nei servizi socio educativi e la loro presa in carico da parte dei Servizi di NPI. Anche se le strutture di cui al punto 1 e 2 mettono in atto tutte le

misure possibili per consentire alla donna lavoratrice di non perdere il proprio lavoro, fatta salva la compatibilità con la sicurezza della stessa, aiutandola nella gestione dei figli con personale della struttura stessa (o con strumenti quali ad esempio, l'affido diurno presso singoli o nucleo familiare, voucher baby sitting), il rischio è che la donna viva come penalizzante la propria scelta di interrompere la situazione di vittimizzazione e di allontanare i figli dalla violenza assistita.

Pertanto le strutture residenziali articolate nelle diverse tipologie e fasi del percorso della donna (dall'emergenza all'autonomia), devono essere gestite da personale adeguatamente formato, professionale, di genere femminile (in considerazione del percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita alcuni anni fa nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti della Regione Piemonte) stabile, coordinato, con la possibilità di volontarie o tirocinanti in appoggio /affiancamento.

5. Le soluzioni di II livello devono essere mirate al raggiungimento dell'autonomia di vita della persona, attraverso la continuità del supporto del Centro Antiviolenza in rete con i servizi sociali territoriali e tutti gli interlocutori coinvolti nel progetto concordato con la donna.

Possono essere alloggi indipendenti e/o situazioni di vita autonome, in continuità con il percorso della casa rifugio, oppure quale risposta specifica al bisogno valutato al momento dell'ingresso, l'ospitalità può durare fino a 12 mesi. Non hanno indirizzo segreto, pertanto la soluzione deve essere coerente con la valutazione del rischio (assente o bassa). Il focus del percorso è incentrato sull'autodeterminazione della donna, sostenendola nella costruzione di soluzioni volte al raggiungimento di una piena autonomia lavorativa e abitativa, nel potenziamento della rete familiare e sociale se possibile, e/o nella costruzione di nuovi legami di rete. Il lavoro educativo si concentra sul sostegno alla relazione madre/bambino, potenziando, quando è il caso, il lavoro con i minori, aiutandoli a riconoscere le loro emozioni per favorirne la gestione.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'

Da tempo ci ritroviamo a dover fronteggiare numerose richieste d'aiuto e soprattutto di protezione di donne vittime di violenza e maltrattamenti che presentano bisogni complessi, ove si intersecano dimensioni di fragilità soggettiva, marginalità sociale, problematicità psichiatriche o di dipendenza e talvolta precedenti esperienze di istituzionalizzazione infantile e adolescenziale. In tali situazioni la violenza subita dalla donna aumenta il livello di complessità rispetto alla quale i Servizi Antiviolenza, per come sono concepiti e organizzati attualmente, non possono, da soli, rispondere in modo sufficientemente adeguato.

La stessa assenza di diagnosi o di indicazioni mediche specifiche, quando la donna viene accolta presso i Pronto Soccorso e ascoltata da personale sanitario specializzato, rappresenta una criticità che deve essere presa in considerazione e fronteggiata attraverso una particolare attenzione nella gestione della fase di conoscenza/valutazione della situazione: fase che si rivela determinante per orientare il percorso della donna nel miglior modo possibile.

Le complessità che le donne portano con sé sono riconducibili a:

- Problemi di salute mentale o/e di tossicodipendenza cronica. Generalmente sono donne che non tutelano sé stesse e nello stesso tempo, se inserite in strutture ad indirizzo segreto, possono mettere in pericolo la sicurezza delle altre ospiti.
- Percorsi comunitari e/o in affidamento fino ai 21 anni, età in cui escono formalmente dai circuiti della presa in carico istituzionale (Servizi Sociali – NPI). Queste giovani donne a causa delle loro fragilità emotivo-psicologiche che comunque permangono, aggiunte a problemi di tipo economico, si espongono a gravi situazioni di rischio maltrattamento e violenza. La strada verso il raggiungimento di una consapevolezza ed autonomia per loro è solitamente molto lunga e richiede interventi specifici di sostegno educativo, psicologico e a volte psichiatrico.
- Situazioni di marginalità e precarietà estrema: le violenze subite dalle donne che si trovano a vivere in queste condizioni sono spesso agite da uomini che vivono le loro stesse situazioni di marginalità

Per queste tipologie di situazioni diventa quasi impossibile poter pensare ad un progetto di vita mirato allo smarcamento dalla violenza, senza affrontare la complessità delle problematiche che emergono con approcci e interventi molto diversi: una rete di sostegno articolata e un'equipe multiprofessionale, sociosanitaria, in grado di dare risposte mirate e sinergiche.

Infine, va ricordato che la violenza coinvolge tutte le donne indipendentemente dall'orientamento sessuale e dal sesso biologico. Seppur sommersa esiste la violenza all'interno delle coppie di lesbiche, così come all'interno delle coppie eterosessuali.

Per rispondere a tali situazioni è necessario che i Centri Antiviolenza accolgano anche donne lesbiche e donne transessuali in un percorso di uscita dalla violenza. È sempre più importante superare il paradigma di genere, estendere i servizi, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio alle vittime LGBTQI+, iniziando a citarle esplicitamente nelle campagne di prevenzione e sensibilizzazione, per permettere a queste vittime silenziose ed invisibili di poter tornare a vivere un'esistenza libera dalla violenza.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere azioni di comunità per contrastare il fenomeno della violenza di genere, coinvolgendo il territorio nell'azione di contrasto anche attraverso l'attivazione di una rete solidale pilota di famiglie disposte a supportare donne in momenti di crisi e difficoltà legate alla violenza domestica, mettendo a disposizione la risorsa dell'accoglienza familiare sulla base di un progetto personalizzato che consenta un intervento professionale supportato da un contesto affettivo e familiare che permetta alla donna di sentirsi protetta e sostenuta senza dover vivere una realtà comunitaria (es. esperienze di accoglienza etero-famigliare supportato di adulti).
2. Prevedere per gli inserimenti in emergenza, strutture per l'accoglienza specificamente dedicate alle situazioni complesse, dove sia possibile una permanenza per periodi brevi, sufficienti per la donna ad una prima valutazione delle opportunità e possibilità di intraprendere un progetto di emancipazione dalla violenza.
3. Promuovere l'equilibrio territoriale nella distribuzione di Centri antiviolenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
4. Garantire il sostegno e implementazione dell'accoglienza residenziale in emergenza con caratteristiche dedicate e personale competente, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
5. Sostenere le attività rese dai servizi esistenti di Centri antiviolenza e Case rifugio del territorio regionale, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
6. Sostenere le sperimentazioni locali dei Centri Antiviolenza finalizzate all'autonomia abitativa, ed ai percorsi di autonomia di II livello, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1658 del 17.7.2020.
7. Proseguire con l'applicazione integrale della disciplina dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attraverso l'iscrizione dei servizi in possesso dei requisiti e introduzione di periodici controlli sul mantenimento degli stessi per mantenere un livello qualificato dell'offerta.
8. Istituzione di un tavolo di lavoro con il settore regionale della Direzione Sanità al fine di condividere le problematiche inerenti le donne con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche al fine di avviare percorsi congiunti per l'elaborazione di risposte residenziali adeguate anche attraverso la formalizzazione di intese e protocolli di collaborazione con le ASL territoriali per la realizzazione di strutture/progetti residenziali dedicati alle donne che, oltre al maltrattamento, presentano problematiche di tipo psichiatrico o riconducibili all'uso di sostanze.

9. Avviare una riflessione condivisa all'interno del Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio in merito ai periodi di permanenza delle donne nelle varie tipologie di strutture, al fine di costruire percorsi adeguati ai "tempi" di cui ciascuna donna ha bisogno per realizzare il proprio percorso.
10. Promuovere la circolarità dell'informazione e la diffusione di buone prassi e strategie al fine di adottare residenze anagrafiche "fittizie" per le donne che sono in protezione (sia ospitate in casa rifugio che seguite dal Centro antiviolenza nel percorso di fuga e uscita dalla relazione violenta) anche nel periodo successivo all'uscita dalle strutture residenziali: l'obiettivo è quello di dotarsi di una visione strategica capace di individuare e co-costruire con la donna e per lei, soluzioni flessibili, in relazione alle diverse necessità delle donne e delle loro situazioni specifiche.
11. Monitorare la gestione dell'attribuzione dell'esenzione ticket su tutto il territorio regionale, al fine di verificarne la reale applicazione e quindi fruibilità da parte delle donne ed eventualmente effettuare una revisione periodica.
12. Attivare un raccordo con le strutture dedicate già presenti sul territorio, in modo tale da garantire un tempestivo inserimento in favore delle donne con disabilità e/o donne anziane vittime di maltrattamenti, che necessitano di essere messe in protezione e che presentino bisogni assistenziali (per età e/o condizione) prevalenti nel rispetto delle condizioni di salute della donna.
13. Avviare occasioni di confronto programmate con associazioni LGBT+ che gestiscono sportelli di ascolto e orientamento per avviare sperimentazioni di intervento congiunto e coordinato, anche al fine di valutare l'opportunità di strutturare sportelli di accoglienza, collegati al centro antiviolenza specifici per le diverse complessità.

Obiettivo 2

Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa

DESCRIZIONE

La L.R. 4/2016 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” all’art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle donne e relativi figli/e offese dalla violenza per mano maschile.

La Regione promuove accordi specifici con le Associazioni degli Enti Locali per richiedere di indirizzare e sostenere i Comuni associati nella stipula di protocolli di collaborazione con i Centri e Servizi Antiviolenza per promuovere e incentivare le politiche del lavoro e della casa e azioni di conciliazione sui territori, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, comprese le Associazioni di volontariato e le Banche del Tempo.

Nel percorso di sostegno alle donne che vivono una situazione di violenza e maltrattamento, una fase molto importante, dopo quella del recupero fisico e psichico, è quella della costruzione o ricostruzione di un progetto di vita autonomo, che deve comprendere un’adeguata opportunità di lavoro e di nuovo domicilio, che consideri anche le eventuali necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed aiuto per le funzioni di cura famigliari.

ORIENTAMENTO LAVORATIVO

È fondamentale per le donne poter beneficiare di interventi finalizzati a migliorare la capacità di ricerca attiva del lavoro, con progetti integrati e personalizzati che, facendo leva su specifiche misure di accompagnamento e sostegno per l’auto-riconoscimento e il rafforzamento delle competenze, favoriscano il recupero della loro fiducia nelle capacità personali e lo sviluppo di abilità socio-lavorative funzionali all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo. Questo in quanto il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto quale mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Attraverso la strutturazione di reti territoriali di soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali, Servizi per il lavoro, Agenzie formative, Servizi Socio-assistenziali e di welfare, Terzo settore cooperazione e impresa sociale), occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniughino azioni di motivazione ed empowerment con servizi di formazione orientativa, tirocini di inserimento lavorativo, condizioni che favoriscano la permanenza in azienda, auto-imprenditoria con il sostegno del microcredito. La donna deve essere considerata con il suo bagaglio, a volte molto pesante, di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per consentirle di riprendersi la vita nel suo insieme personale e sociale, con una concreta e sostenibile svolta verso il recupero della completa autonomia personale.

Talvolta la situazione derivata dalla “violenza domestica subita” rende la donna dipendente anche nella sua mobilità: infatti un’altra criticità che interessa molte donne in cerca di occupazione, riguarda il non essere in possesso di patente di guida, documento che può essere acquisito solo con un notevole investimento di tempo e di denaro.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di

alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, nonché percorsi per il riconoscimento della formazione e dei titoli conseguiti nel paese di origine (molto onerosa e complessa) e delle loro professionalità. Tali obiettivi si possono conseguire con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso di consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti.

L'empowerment professionale finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo assume notevole rilevanza nel cammino di uscita dalla violenza, in quanto rappresenta uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo finale: la reale autonomia economica per sé e i figli e figlie.

Finalità dell'obiettivo è promuovere progressivamente lo sviluppo e la realizzazione di uno o più modelli di intervento strutturati per la realizzazione delle attività di accoglienza, ascolto e accompagnamento, insieme ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a favore delle donne (vittime) in uscita dalla violenza, al fine di sostenere e consolidare la loro autonomia personale mediante il lavoro, con il conseguente pieno reinserimento nella vita sociale.

La diffusione di tali modelli sull'intero territorio regionale, anche a partire dalla valutazione e monitoraggio delle positive esperienze già avviate, ne consentirà lo sviluppo uniforme, a vantaggio di un sempre maggior numero di donne che potranno affrancarsi dalla violenza.

AZIONI SPECIFICHE

1. sostenere ed attuare di progetti specifici, accordi e intese per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento, insieme ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a favore di donne in uscita dalla violenza, per promuoverne l'autonomia personale mediante il lavoro, con il conseguente pieno reinserimento nella vita sociale, ed in particolare:
 - L'orientamento a scelte lavorative e/o formative in linea con i suoi interessi e obiettivi.
 - Tirocini che permettano di conoscere e sperimentare concrete realtà lavorative, il più possibile adeguate alle specifiche capacità.
 - Borse lavoro che permettano un più facile inserimento in azienda senza costi immediati per le aziende ospitanti.
 - Bilanci di competenze svolti con fini orientativi.
 - Validazione e certificazione di competenze e di softskills, maturate in diversi ambiti.
 - Accessi preferenziali ai percorsi formativi.
 - Sostegno alla ricerca attiva e alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
 - Servizi di accompagnamento all'autoimpiego e/o alla creazione di microimpresa, anche con il sostegno del microcredito.
 - Individuazione di risorse per il conseguimento della patente di guida.
 - Attenzione specifica e potenziamento di azioni di inclusione sociale finalizzate a creare reali opportunità di accesso al mondo del lavoro per le donne migranti vittime di violenza.
 - Potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana.
 - Orientamento alle agenzie di territorio.
2. Promuovere accordi/ collaborazioni strutturate, attraverso accordi di rete tra soggetti pubblici e privati, quali: Comuni singoli o associati, Centri Antiviolenza, Centri per l'Impiego, Enti di Formazione, Imprese Sociali, MIP, Agenzie per il Lavoro, Agenzie per il Microcredito, la cui collaborazione deve essere formalizzata e garantita con la stipula di specifici protocolli.
3. Individuare di risorse per il potenziamento e la diversificazione di servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare, anche favorendo e promuovendo una cultura di welfare di impresa che faciliti gli accessi al lavoro delle donne, aiutandole a sostenere le esigenze di cura nel caso in cui siano donne sole in uscita da relazioni violente.
4. Diffondere, condividere e integrare l'informazione sugli strumenti di politica attiva del lavoro e sugli interventi regionali in materia, anche a valere sul POR FSE 2021/2027 favorendo l'utilizzo delle misure del FSE.
5. Diffondere l'informazione sulle misure di congedo lavorativo previste dall'INPS per donne.

6. Inserite in percorsi di protezione e di affrancamento dalla violenza, con aumento del periodo da 3 a 6 mesi nel caso in cui le donne debbano accedere ai percorsi di protezione e spostamento in altro territorio a seguito del rischio elevato di pericolo per la propria vita.
7. Monitorare e verificare l'attuazione delle norme nazionali e regionali per la parità di genere di retribuzione e reddito.
8. Connettere maggiormente ed integrare la tutela della salute della donna vittima di violenza, tramite la possibilità di ottenere più agevolmente e in modo garantito e non discriminante permessi lavorativi per visite mediche e psicologiche (LEA - livelli essenziali di assistenza).
9. Istituire di un Tavolo di lavoro con l'Agenzia Piemonte Lavoro al fine di elaborare strategie operative che consentano la salvaguardia delle informazioni sensibili riguardanti la donna nel momento della presa in carico per l'inserimento in attività di tirocinio, borse lavoro e/o inserimento lavorativo.

AUTONOMIA ABITATIVA

Molto spesso donne che seguono un percorso di fuoriuscita dalla violenza e già devono concentrare tutte le loro energie nella rielaborazione della violenza subita, nell'individuazione di strategie utili per contrastare e superare le conseguenze fisiche e psicologiche subite, si trovano a dover affrontare ulteriori ostacoli per la ricostruzione del loro progetto di vita, a causa di una limitata autonomia economica, che rende loro molto difficile se non impossibile sostenere i costi necessari per realizzare soluzioni abitative al di fuori del domicilio coniugale.

Fondamentale diventa quindi l'individuazione di strumenti e percorsi che possano facilitare l'accesso alla casa delle donne accompagnate dai Centri antiviolenza, per aiutarle a raggiungere un'autonomia abitativa indispensabile per realizzare progetti di vita che possano garantire al nucleo una casa nella quale ricominciare a vivere in libertà, in autonomia e in sicurezza.

AZIONI SPECIFICHE

È indispensabile attivare diverse strategie che possano sostenere le donne nelle diverse fasi volte a garantire loro autonomia abitativa, tra cui:

1. Favorire l'istituzione di tavoli di concertazione con istituzioni per individuare soluzioni a bilanciare la scarsità di garanzie per i proprietari, per rendere fattibile l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare a donne vittime di violenza considerandole tra le categorie prioritarie. Attualmente i problemi da risolvere per le donne riguardano la non residenza (le donne che si trasferiscono per entrare nella protezione non possono accumulare gli anni necessari di residenza utili per accedere e crescere nelle graduatorie di assegnazione) o il non essere formalmente separate (nel caso di coppia già assegnataria di casa popolare).
2. Favorire l'istituzione di tavoli di concertazione con associazioni di categoria (piccoli proprietari immobiliari), volti ad individuare proposte per supplire la scarsità di garanzie contrattuali che le donne possono offrire ai proprietari (mancanza di buste/paga, scarse risorse per caparre ecc.).
3. Promuovere collaborazioni strutturate, attraverso accordi di rete - formalizzati e garantiti con la stipula di specifici protocolli - tra soggetti pubblici e privati, Enti e Servizi, (es. soggetti del Terzo Settore impegnati nella tematica abitativa, ATC, ecc..) per l'individuazione di politiche specifiche, che prevedano una maggior attenzione alle esigenze di persone in grave svantaggio quali sono le donne che escono da un percorso di violenza.
4. Sostenere i CAV, anche mediante risorse economiche, per far fronte alle difficoltà delle donne per stipulare un contratto, come il versamento di cauzioni e prime mensilità, o nei casi di morosità incolpevole che potrebbero presentarsi nel corso del rapporto abitativo: integrare e rendere stabilmente operativa l'esperienza di ASLO, non incline alle decisioni politiche temporanee.
5. Integrare nei tavoli di lavoro strategici anche sul piano locale, referenti dei Centri antiviolenza, riconosciute come interlocutrici privilegiate per le politiche di sostegno alle donne.

Parallelamente è indispensabile l'attivazione e costruzione di specifiche politiche sociali e di welfare volte a:

- Garantire percorsi di empowerment al fine di acquisire le competenze necessarie per orientarsi nella ricerca e l'individuazione di abitazioni idonee ad accogliere le donne ed eventuali figli/e, nella stipula del contratto d'affitto e nell'attivazione delle utenze.
- Individuazione e destinazione di fondi quali risorse economiche da destinare alle donne in uscita da casa per avviare un nuovo contratto di affitto, considerata la frequente assenza di disponibilità economica sufficiente, e/o volte a sostenere le donne nell'acquisto di attrezzature e arredi necessari all'avvio del nuovo abitare.
- Individuazione di soluzioni specifiche di housing sociale e/o co-housing.
- Annullamento dei debiti di affitto o di utenze connesse alla violenza economica subita.
- Favorire azioni di microcredito (privato, sociale, bancario) finalizzate a favorire la disponibilità economica della donna e renderla capace di fare scelte di vita abitativa in autonomia uscendo definitivamente dai percorsi di assistenza sociale.
- Favorire una cultura e un sostegno pratico a chi sceglie la convivenza come soluzione abitativa, dopo l'esperienza delle case rifugio molte donne imparano che lo scambio e l'auto aiuto è una risorsa capitalizzabile ed esportabile anche nei progetti di vita successivi alla protezione.

Obiettivo 3

Interventi a sostegno di donne minorenni /14-18 anni), minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici

DONNE MINORENNI

DESCRIZIONE

La violenza di genere che le donne minorenni subiscono in ambito familiare e/o all'interno di una relazione affettiva, risulta essere un problema che assume dimensioni rilevanti e che le operatrici e gli operatori devono sapere affrontare nella sua complessità. Questa problematica porta sempre di più l'urgenza di alzare il livello di attenzione e, di conseguenza l'intensità e la competenza con le quali occuparsene in modo adeguato.

Nell'accompagnamento e nella presa in carico delle minorenni vittime di violenza, occorre tenere conto della condizione di minore e delle dinamiche e conseguenze della violenza di genere nelle relazioni affettive, compreso l'abuso e il maltrattamento familiare; infatti, la legge regionale 4/2016 e il relativo regolamento attuativo di novembre 2016, includono le ragazze con meno di 18 anni tra le vittime di violenza di genere.

A tale proposito, anche le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne che subiscono violenza (Codice Rosa), laddove indicano le "Destinatari del Percorso per le donne che subiscono violenza", specificano che "con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul) - italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza.

È dunque da considerarsi parimenti importante la tutela della minorenne nei percorsi di presa in carico, i quali devono essere multidisciplinari ed avere allo stesso tempo attenzione particolare agli aspetti legati alla violenza di genere. Di primaria importanza è il lavoro in ambito territoriale fra la rete costituita da Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie e Scuole anche attraverso l'applicazione di protocolli operativi in cui sono definite le procedure di segnalazione e di presa in carico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della L. 4/2016 devono essere *"Fatti salvi gli obblighi previsti all'articolo 9 della legge 184 del 1983 (diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono"*, i servizi socio-assistenziali e sanitari, competenti in collaborazione con le reti interistituzionali, devono assicurare tutti gli interventi necessari per assicurare la cura del minore, la riparazione del trauma subito e il ripristino della sua salute fisica e psicologica.

Parimenti, nel caso di violenza di genere nei confronti di donne minorenni risulta centrale il coinvolgimento dell'operatrice dei Centri Antiviolenza per assicurare un percorso di sostegno che favorisca il superamento delle dinamiche e delle conseguenze della sua specifica violenza, chiaramente contestualizzata nell'ambito del contesto familiare e sociale di riferimento.

L'ampia letteratura in materia di violenza, maltrattamento ed abuso pone in evidenza come anche la donna minorenne vittima di violenza presenti una importante traumatizzazione, soprattutto laddove sia protratta nel tempo, che può produrre danni fisici di vario tipo, ma anche, e soprattutto, determinare un gran numero di sintomi assimilabili al disturbo da stress post-traumatico. Questi aspetti influenzano fortemente la sua giovane personalità, le sue capacità di relazionarsi ed autodeterminarsi nelle scelte di vita e nella loro realizzazione. Il maltrattamento e la violenza protratta nel tempo porta la vittima ad un isolamento, ad una limitazione di risorse personali e progettuali a tutti i livelli esistenziali e produce una condizione di impotenza.

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente della donna minorenni; pertanto il grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stata vittima, deve essere valutato nel più breve tempo possibile utilizzando professionalità specialistiche, come previsto dalla L. 4 del 24.02.2016.

Appare quindi necessario porre l'accento sulla tempestività dell'intervento e della presa in carico da attivare in favore della ragazza minorenni, compito che i Centri Antiviolenza si trovano ad assolvere in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio. È necessario sottolineare che la titolarità della presa in carico, in caso di donna minorenni, è in capo ai Servizi Sociali, come specificato dall'art. 6 c. 1 della L. 1 del 2004. Il Centro Antiviolenza, attraverso competenze e metodologie proprie, connesse alla specificità degli aspetti legati alla dimensione della violenza, svolge un prezioso ruolo di collegamento e raccordo tra i Servizi Sociali, Sanitari e tutti gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico della giovane minorenni.

In relazione alla situazione oggettiva, con riferimento alle minori vittime di violenza all'interno del contesto familiare:

- Potrà essere valutata l'opportunità di accoglienza in una casa rifugio insieme alla madre, qualora quest'ultima sia a sua volta vittima di maltrattamento.
- Si prevede anche il coinvolgimento del/dei genitore/i ed un suo/loro supporto nelle competenze genitoriali.
- Qualora, invece, emergano indicatori di tale gravità per l'incolumità della giovane, legati alla condizione di violenza nella quale versa, si rende necessaria la valutazione delle competenze genitoriali attraverso l'utilizzo dei criteri e degli indicatori prognostici indicati nella DGR 30-13077 del 19-01-2010 e laddove non sia presente una figura genitoriale protettiva innanzitutto, ma anche responsiva e supportiva del percorso della ragazza, va auspicato il suo allontanamento dal nucleo d'origine e la sua collocazione in idonea struttura.

In relazione alla violenza della minore vittima di violenza intima, sarebbe auspicabile una presa in carico che preveda il coinvolgimento anche del Centro Antiviolenza.

La D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012 approva le tipologie e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 aprile 2019, n. 22-8704 viene ulteriormente specificato che la minore può altresì essere collocato in comunità educative o riabilitative psico-sociali o terapeutiche, a seconda della valutazione della gravità della compromissione psico-fisica, condotta ad opera dei Servizi Socio-Sanitari competenti, attraverso la presa in carico dell'équipe multidisciplinare Maltrattamento-Abuso presente nel territorio di residenza della minore, così come definito all'interno con DGR n.10-8475 del 1 marzo 2019 di approvazione delle "Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali".

In specifico le linee guida di cui sopra prevedono, rispetto a minori che si trovano in queste particolari drammatiche condizioni, la specifica competenza dei servizi sociosanitari per una presa in carico degli stessi e della rete familiare che se ne prende cura, attraverso interventi immediati, a carattere multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di fronteggiare efficacemente la complessità del trauma che hanno vissuto e vivono.

AZIONI SPECIFICHE

1. Avviare un gruppo di lavoro, focalizzato sulle specifiche esigenze delle donne minorenni vittime di violenza, fra professionisti/e e operatori/operatrici dei diversi settori.
2. Elaborare raccomandazioni specifiche e una formazione dedicata con la finalità di indicare in modo chiaro e puntuale che la valutazione del livello di compromissione psico-fisica della minore, la presenza di ipotesi di reato a suo danno e gli interventi di aiuto e sostegno vadano

erogati da personale professionalmente preparato e in collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari deputati alla loro presa in carico.

3. Sottoscrivere protocolli Operativi tra i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio ed i Servizi Socio-Sanitari al fine di costruire adeguati percorsi di tutela e di protezione per le donne minorenni vittime di violenza.
4. Implementare la collaborazione fra comunità residenziali per minorenni e i Centri Antiviolenza, al fine di realizzare una presa in carico multidisciplinare che abbia come focus il preminente interesse del minore.

MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

DESCRIZIONE

La Legge Regionale 4/2016 definisce la violenza assistita come <l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, stalking su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.> Inoltre, specifica che <sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia> (articolo 2, comma 1, lettera "l" e comma 2).

Il successivo art. 14 pone l'accento sulla necessità di recupero/tutela della condizione di salute psico-fisica (interventi di cura, riparazione del trauma e ripristino della condizione di salute) quale diritto preminente del minore che deve pertanto essere valutato nel più breve tempo possibile, tenendo conto del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato vittima e utilizzando le professionalità specialistiche previste dalla L. 4 del 24.02.2016 e dal relativo Regolamento attuativo 10R del 7.11.2016.

Risulta pertanto importante tenere conto dell'intensità e qualità degli esiti dannosi sui/sulle minorenni derivanti dal bilancio tra i fattori di rischio e di protezione, in particolare si dovranno considerare:

- Le condizioni personali e ambientali precedenti e le caratteristiche delle violenze a cui i bambini e le bambine assistono (frequenza, precocità, durata, gravità degli atti).
- Le modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci sia da parte della madre che da parte dei bambini e delle bambine.
- Il livello di coinvolgimento diretto di bambini/e e adolescenti nel maltrattamento (come oggetto di minacce a scopo di ricatto, intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, come ostaggi, come coautori delle violenze, ecc.).
- I fattori socioculturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili, la presenza o meno di reti supportive, informali e formali, e la qualità degli interventi.

Altri aspetti importanti sono le caratteristiche del/della minore stesso/a: età, genere, presenza di ulteriori traumi, resilienza.

Per assicurare un percorso individuale, strutturato e complessivo a sostegno specifico della vittima di violenza, le previsioni combinate della Legge regionale 4/2016 e del relativo Regolamento attuativo 10R di novembre 2016 evidenziano l'importanza di un efficace lavoro di rete che preveda, oltre al coinvolgimento dei Servizi Socioassistenziali e Sanitari del territorio, anche quello dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, considerato che questi ultimi nello specifico devono:

- Garantire supporto ai/alle minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti nel territorio (art. 10, comma 1, lettera "e").
- Definire ed attuare un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con modalità condivise con la donna accolta (art. 14, comma 1, lettera "b").

- Mettere a disposizione adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli/e minori delle donne che subiscono violenza (art. 14, comma 1, lettera “d”).

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente del/della minore, richiede una valutazione nel più breve tempo possibile del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato/a vittima. Il recupero dello stato di salute psico-fisica del/della minore ed il percorso di riparazione del danno, oltre alle prese in carico specialistiche, può prevedere “un attivo coinvolgimento della madre”, che va sostenuta nel percorso di tutela dei figli e delle figlie, tenendo conto della sua condizione di donna vittima.

È inoltre necessario tenere conto di quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul che nello specifico:

- a) All’art. 26 sostiene la necessità di prendere in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle persone offese, i diritti e i bisogni dei bambini e delle bambine, testimoni di ogni forma di violenza, adottando di conseguenza misure che comprendano le consulenze psico-sociali adatte all’età.
- b) All’art. 31 afferma che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli e delle figlie, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e sia garantito che l’esercizio dei diritti di visita e di custodia dei figli e delle figlie non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini e delle bambine.

Il diritto di visita del/la minore nei confronti del genitore, anche maltrattante, è disciplinato dai Provvedimenti delle Autorità Giudiziarie competenti e a tale proposito sarebbe auspicabile che il genitore maltrattante facesse un percorso di consapevolezza del danno e di cambiamento. La madre del/la minore vittima di violenza, se vittima anch’essa, va tutelata da coinvolgimenti diretti con il maltrattante, anche se questi è genitore della sua stessa prole, ma deve essere protagonista del percorso di recupero:

- Della sua autorevolezza quale genitrice.
- Della relazione mamma bambino (sostegno alla genitorialità a lei dedicato nei casi più gravi).
- Collaborare con i Servizi Socio-Sanitari materno-infantili che hanno in carico il/la minore e che strutturano per lui/lei un percorso in Luogo Neutro.

Premesso ciò, appare fondamentale riconoscere la madre come donna anch’essa vittima del contesto maltrattante e, anche in caso di grave pericolo, auspicare che si attui un intervento che la coinvolga, sia come madre che come donna, attraverso un unico progetto, elaborato in sinergia tra i Servizi Socio-Sanitari di territorio ed il Centro Antiviolenza e non tramite percorsi paralleli rivolti separatamente alla donna e alla prole minore.

Con l’approvazione delle Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali” di cui alla DGR n.10-8475 del 1 marzo 2019 è stata ulteriormente ribadito il consolidamento della presa in carico strutturata tra i servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale, nelle azioni di contrasto del fenomeno delle diverse forme di abuso e del maltrattamento ai danni di minori, di realizzazione di interventi di prevenzione del fenomeno e di recupero delle relazioni familiari disfunzionali, tra i quali rientrano a pieno titolo la violenza assistita intrafamiliare e i crimini domestici.

In presenza di indicatori che facciano emergere una situazione di grave pregiudizio per il minore, a seguito delle valutazioni sopracitate, laddove, nel percorso di presa in carico specialistica e territoriale sia emerso come il/i genitori/e non si presentino quali figure supportive e tutelanti, sufficienti a garantire il benessere psico-fisico del minore, l’Autorità Giudiziaria potrà prevedere l’allontanamento del minore dal proprio contesto familiare e il suo collocamento in un contesto etero-familiare, in una struttura residenziale per minori, di cui tipologie, requisiti strutturali e gestionali sono contenuti nella D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012.

Le case rifugio in quanto risorsa della rete di tutela e protezione delle donne vittime di violenza anche con figli, agiscono al loro interno per l'accoglienza del nucleo madre/figli, attuando specifici interventi educativi a supporto e sostegno della funzione genitoriale materna e dei bisogni, anche più profondi, dei minori predisponendo con il coinvolgimento del nucleo risposta ad essi, all'interno di una progettazione integrata e multidisciplinare.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere e consolidare la formazione specifica per gli operatori e le operatrici finalizzata ad incrementare la capacity building sul tema della violenza assistita.
2. Rafforzare la collaborazione tra i diversi nodi di rete (Servizi Socioassistenziali e Sanitari, Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Scuola, Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine) per facilitare una presa in carico individuale e strutturata dei/delle minori vittime di violenza assistita, per fornire loro servizi di aiuto e sostegno efficaci.
3. Favorire l'elaborazione di nuove Linee Guida che coinvolgano anche i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio per l'ambito materno-infantile, al fine di costruire adeguati percorsi condivisi di tutela e di protezione per i/le minori vittime di violenza.
4. Riconoscere al Centro Antiviolenza il ruolo strategico di ascolto, accoglienza e sostegno alle donne e alle loro figlie e ai figli minorenni, grazie alla loro competenza specifica sui temi della violenza di genere e violenza assistita.
5. Coinvolgere attivamente la madre nel recupero/miglioramento della relazione mamma/bambino/a, al fine di restituirle l'autorevolezza intrinseca nel ruolo genitoriale, spesso minata, laddove il/la minore ha assistito alla violenza esercitata dal padre nei confronti della donna.
6. Dare la priorità all'interesse superiore del bambino o della bambina, inteso come il mantenimento dei contatti con entrambi i genitori (luoghi neutri), purché come indicato nella Convenzione di Istanbul:
 - Non siano presenti situazioni di pericolo per la madre e il/la minore.
 - L'altro genitore non sia stato condannato penalmente con sentenza per violenze commesse nei confronti della madre.
 - il genitore maltrattante abbia portato a termine un percorso che preveda l'acquisizione di consapevolezza dell'agire violento nei confronti della donna e del minore, l'assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati e l'acquisizione di un ruolo genitoriale positivo e responsabile. Inoltre è fondamentale che gli operatori e le operatrici degli spazi neutri possano segnalare la presenza di comportamenti e atteggiamenti violenti anche a seguito del percorso fatto dall'uomo, per far sì che il percorso non venga usato da quest'ultimo in maniera strumentale.

ORFANE E ORFANI DA CRIMINI DOMESTICI

Gli orfani di femminicidio sono tutti quei bambini, bambine, adolescenti, ma anche giovani adulti/e o adulti/e la cui madre viene uccisa dal padre che devono fare i conti con il trauma della violenza e del dolore associato con la perdita di entrambi i genitori contemporaneamente, poiché la madre è uccisa e il padre è arrestato o si è suicidato. Questo particolare tipo di omicidio e di perdita genitoriale ha la peculiarità e unicità di comminare una serie multipla e complessa di situazioni ed eventi traumatici e di continue perdite: non possono più vivere nella loro casa, perdendo così tutto l'ambiente familiare, con la destabilizzazione e l'insicurezza di dove e con chi vivranno, e spesso con enormi conflitti interiori che si prolungano anche nella vita adulta.

Non sempre è possibile far recuperare le loro cose, o comunque non subito. In alcuni casi sono costretti/e ad abbandonare anche gli amici, le loro abitudini, la scuola dove andavano, la città dove vivevano⁷.

⁷ Orfani speciali di Anna Costanza Baldry - Ed. Franco Angeli

La legge 4/2018 tutela gli orfani da crimini domestici⁸ anche da un punto di vista economico prevedendo lo stanziamento di un Fondo per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa degli orfani da crimini domestici e degli orfani di femminicidio. Tra l'altro, al fine di dare immediata concretezza agli interventi solidaristici dello Stato, si prevede che i requisiti possano essere sono riscontrati dalla notizia di reato, dagli atti del procedimento penale non coperti dal segreto d'ufficio, da una sentenza non ancora passata in giudicato; in questo modo è possibile per lo Stato anticipare l'intervento economico nei confronti degli orfani. Tuttavia, la disciplina per l'erogazione delle somme avviene in genere sulla base di domanda presentata dagli interessati cui sia allegata apposita fatturazione per le prestazioni (ad esempio, spese mediche, prestazioni di assistenza materiale e psicologica).

Successivamente il Decreto 20 Maggio 2020, n. 71, rappresenta l'agognato adempimento da parte dello Stato del proprio dovere di contrastare tale fenomeno sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza".

Sul territorio della Regione Piemonte, seppur nelle more dell'approvazione dei decreti attuativi della L. 11.01.2018 n. 4⁹, si è inteso assicurare tale diritto prevedendo per gli/le orfani dei crimini domestici **l'esenzione dal ticket sanitario** per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico¹⁰.

AZIONI SPECIFICHE

1. Realizzare uno studio di fattibilità per la costituzione di un Fondo di solidarietà "Orfani speciali" che consenta di:
 - Anticipare i costi coperti dalla L. 4/2018, considerato che la normativa ne prevede il rimborso solo su apposita domanda corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute, prevedendone la restituzione nel momento in cui lo Stato effettua l'intervento solidaristico.
 - Sostenere gli eventuali costi che superano i limiti di copertura previsti nella citata Legge 4/2018 per effetto della gravità delle conseguenze subite (ad esempio spese mediche e assistenziali).

⁸ Il termine "orfani da crimini domestici" include anche i casi in cui la madre è uccisa da una persona a cui il genitore era legato da un legame affettivo.

⁹ Con Legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», viene previsto in particolare all'art. 9 "Assistenza medico-psicologica" che agli orfani per crimini domestici debba essere assicurata assistenza medico-psicologica gratuita, a cura del Servizio Sanitario Nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico con esenzione dal ticket sanitario

¹⁰ Tale codice di esenzione a favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani per crimini domestici, ai sensi di quanto disposto con la Legge 4/2018 sopracitata, è attribuito su proposta dell'equipe multidisciplinare. L'esenzione vale per la durata di un anno per tutte le prestazioni connesse alla presa in carico medico/psicologica e può essere rinnovata annualmente.

Obiettivo 4

Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza

DESCRIZIONE

La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

L'intendimento della Regione è di promuovere e coordinare le diverse attività di formazione degli operatori e delle operatrici di tutti i nodi della rete antiviolenza istituzionale e del privato sociale.

Il personale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, oltre alla formazione di base in ambito educativo o psicosociale, possiede una specifica formazione sulla violenza di genere, conoscenza delle dinamiche della violenza e dei traumi ad esse conseguenti su donne e minori.

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio del territorio regionale, ai fini della qualità dei loro interventi sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti. A tal proposito, e data la complessità che ogni singola situazione di violenza porta con sé, è necessario prevedere percorsi integrati riguardanti specifiche tematiche connesse alla violenza di genere che possano coinvolgere il personale che opera nei Centri Antiviolenza, nelle Case Rifugio, nei Servizi Sociali e Sanitari. La formazione specifica per ogni tipologia di utenza (come ad esempio donne vittime di violenza con diagnosi di tipo psichiatrico, con problematiche correlate alla dipendenza da sostanze o da alcol, con disabilità fisiche/intellettive/sensoriali, per orientamento sessuale, donne minori vittime di violenza ecc.) permette di equipaggiare le operatrici e gli operatori di strumenti adeguati per un corretto riconoscimento dei segnali della violenza e per tutelare le persone offese attraverso pratiche che consentano di intercettare almeno parte del sommerso, ponendosi come interlocutori efficaci, sicuri ed efficienti.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della LR 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale.

Per l'operatrice dei Servizi Antiviolenza, la Regione garantisce la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il percorso formativo standard dell'operatrice dei Servizi Antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:

- a) Modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta.
- b) Modulo 2: promozione e animazione di reti.

La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra gli Sportelli, i Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Agenzie Formative.

Gli sportelli regionali dei Centri antiviolenza si avvalgono di almeno un'operatrice con le competenze validate e certificate di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel territorio regionale, i 21 Centri Antiviolenza e le 13 Case Rifugio regolarmente iscritti allo specifico Albo regionale, possono validare le esperienze e le competenze maturate dalle operatrici in servizio da almeno 2 anni e, successivamente, le Agenzie Formative, in collaborazione con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse e ad organizzare corsi di formazione previsti nel repertorio standard.

Si rileva, infine, che il personale operante nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio del territorio regionale, nel corso del triennio appena trascorso, grazie al percorso di formazione standard e a specifici percorsi formativi sulle tematiche della violenza di genere, ha maturato livelli di competenze altamente qualificate consolidando, di fatto, la qualità di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e.

È opportuno infine, rilevare come la formazione sia un elemento cardine nell'ambito della violenza di genere, assumendo una duplice valenza: da una parte quella intrinseca della formazione che permette di consolidare le conoscenze e le competenze e, dall'altra, la garanzia di offrire un servizio di accoglienza esperto e rispondente ai bisogni delle donne che fanno accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, assicurando loro il diritto di usufruire di servizi e opportunità omogenee su tutto il territorio piemontese.

La Regione intende proseguire nella promozione e sostegno dello scambio di buone prassi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di tutto il territorio piemontese, anche attraverso la promozione di momenti specifici che possano agevolare il contatto e il raccordo tra le diverse realtà del territorio e la condivisione di momenti formativi/informativi congiunti al fine di fornire risposte analoghe ai bisogni emergenti attraverso linguaggi e indicatori della violenza comuni.

La Regione, come previsto all'art. 10 della L.R. 4/2016, promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero con l'obiettivo di informare e interessare rispetto ai temi della violenza contro le donne, al ruolo ed al lavoro svolto dai Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere percorsi di formazione di base e di aggiornamento continuo sul tema della violenza e dei suoi esiti per le operatrici dei Servizi Antiviolenza con l'obiettivo di introdurre al tema della violenza contro le donne e di consolidare le competenze già acquisite.
2. Promuovere percorsi di sensibilizzazione e di formazione sul tema della violenza e dei suoi esiti per gli operatori e le operatrici facenti parte della rete antiviolenza, per gli operatori e le operatrici dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari (SerD, CSM, Pronto Soccorso, NPI, Forze dell'Ordine ecc.) per una condivisione di linguaggi e indicatori della violenza domestica al fine di consentire prese in carico più mirate e per avviare collaborazioni con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio rispetto ai percorsi individualizzati delle donne sole o con figli/e.
3. Aumentare i livelli di competenze dei Centri Antiviolenza con focus specifico sulle differenti complessità, coinvolgendo Servizi Sociali e Sanitari, Associazioni e Organizzazioni esperti nel settore di riferimento con l'obiettivo di creare, sul territorio regionale, Centri Antiviolenza specializzati su particolari tematiche che possano essere un punto di riferimento per la rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio con l'obiettivo di fornire risposte complete e il più possibile univoche su tutto il territorio, garantendo il diritto delle donne sole o con figli/e di accedere a servizi e opportunità omogenee su tutto il territorio piemontese.
4. Avviare un tavolo di lavoro a regia regionale e a cadenza annuale per la definizione e l'implementazione di percorsi formativi tenendo conto dei bisogni dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle operatrici di Sportello.

Dall'analisi dei bisogni formativi effettuata risultano meritevoli di approfondimento e di discussione, per il triennio 2022-2024 i seguenti temi:

- Donne vittime di violenza con diagnosi psichiatriche e/o disabilità fisica e/o problematiche di dipendenze da sostanze e l'importanza del lavoro di rete.
- Diritti LGBTQI e azioni inclusive.
- Conseguenze psico-sociali della violenza assistita sui minori.
- Appropriately delle strutture di accoglienza donne minorenni vittime di violenza.
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (*Revenge Porn*): fenomeno, effetti e conseguenze.
- Le persone autori di violenza.
- Prevenzione pratiche di mutilazioni genitali femminili.
- Sviluppare e sostenere raccordi con il mondo scolastico e formativo, lavorativo e culturale per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi della violenza di genere, rispetto al ruolo e al lavoro svolto dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

DESCRIZIONE

Nel precedente Piano triennale, in virtù del disposto della Legge regionale 24 febbraio 2016, sono stati finanziati - tramite specifici bandi regionali promossi nel 2018 e 2019 – interventi e azioni, anche di carattere sperimentale, attivati in favore del sostegno degli autori di violenza contro le donne per sviluppare percorsi di cambiamento degli autori di violenza.

In particolare, La Regione Piemonte, in attuazione della legge n.4/2016, art. 20 comma 1, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale, da anni promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

L'esperienza maturata negli anni da questa Regione, di concerto con tutti i soggetti istituzionali e non nella progettazione ed attuazione¹¹ di interventi volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza, ha evidenziato che, accanto alla necessità di assicurare adeguate risposte all'accoglienza e rieducazione degli uomini autori di violenza, si rende necessario attivare e potenziare interventi volti a rinsaldare la rete dei soggetti che operano in tale ambito, ipotizzare percorsi sul tema che valorizzino le specificità, risorse e competenze tra loro molto diverse dei soggetti, appartenenti all'ambito pubblico e privato, atte e consentire un percorso condiviso di rafforzamento delle competenze nonché lo studio e la messa a punto di nuovi strumenti operativi comuni e di innovative metodologie organizzative condivise per l'ascolto e il trattamento degli autori di violenza, anche a fronte del perdurare della situazione pandemica da covid 19.

Inoltre, la recente acquisizione della normativa chiamata 'Codice Rosso' (legge 19 luglio 2019, n.69) ha incentivato la partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione ai fini della sospensione condizionale della pena (l'art.6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale).

Sono pertanto nate numerose realtà dedicate all'acquisizione della consapevolezza e all'assunzione della responsabilità da parte degli uomini autori di violenza.

L'esperienza maturata conferma quanto:

¹¹ Il partenariato per la progettazione è composto da: Città Metropolitana di Torino, Comune di Vercelli, Comune di Novara, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. Ossola, Associazione Punto a capo, Croce Rossa italiana- Comitato di Asti, Gruppo Abele Onlus, Cooperativa Sociale Mirafiori, Associazione di promozione sociale Cerchio degli uomini, Paviol Percorsi antiviolenza Onlus. È stata altresì acquisita specifica manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto trasmessa dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta sia in termini di partecipazione ai percorsi formativi che saranno realizzati, nonché alla diffusione dei risultati del progetto.

Il progetto presenta un piano finanziario di 60.000,00 € di cui € 50.000,00 a valere su fondi statali ed € 10.000,00 di cofinanziamento come valorizzazione di risorse umane e strumentali messi a disposizione dalla Regione Piemonte, capofila del progetto.

Con DGR n.3-3062 del 9.4.2021 è stata approvata la candidatura al finanziamento il progetto RI.VI.VERE a valere sull'Avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli "interventi previsti all'art. 26 bis del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione ed al recupero degli uomini autori di violenza- annualità 2020" pubblicato in data 18 dicembre 2020. Entro il dicembre 2021 dovrebbero essere comunicati gli esiti dell'Avviso pubblico "

1. La violenza maschile risulta un fenomeno strutturale, fondato su relazioni di potere diseguali tra i generi, rafforzato da una cultura patriarcale che esprime, attraverso l'azione violenta, l'espressione di una discriminazione diffusa e generalizzata verso le donne.
2. Ancora oggi, si corre il rischio di valorizzare unicamente l'approccio terapeutico a scapito della messa in campo di una elaborazione politica finalizzata alla trasformazione culturale, relegando pertanto la violenza maschile ad un problema di devianza individuale, negando quindi la natura strutturale della violenza sulle donne. Purtroppo la violenza è ancora "una premeditata normalità", non deriva da raptus e non è un caso isolato ad opera di uno squilibrato.

Diventa quindi indispensabile una prospettiva condivisa, sostenuta e concertata con i Centri Antiviolenza che sono spazi storici di riflessione e luoghi di elaborazione politica e di trasformazione culturale.

Quando si parla di presa in carico multidisciplinare degli autori di violenza, recupero e mantenimento delle funzioni genitoriali è necessario tenere presente la Convenzione di Istanbul¹² che vieta in ogni caso l'applicazione della mediazione familiare e impegna gli Stati aderenti a adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie¹³.

Particolare attenzione deve essere riservata a garantire misure di garanzia per la sicurezza delle madri vittime di violenza domestica e dei loro figli e figlie, nel corso del processo decisionale relativo alla custodia e ai diritti di visita e alla loro concreta applicazione.¹⁴

Purtroppo, dall'esperienza dei Centri Antiviolenza si rileva spesso:

- L'adozione di soluzioni tese alla mediazione tra autore di violenza e vittima.
- La scelta prioritaria di garantire nell'immediato i contatti con il genitore che ha agito violenza in assenza di un percorso che preveda l'acquisizione di consapevolezza dell'agire violento nei confronti della donna e del minore, l'assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati e l'acquisizione di un ruolo genitoriale positivo e responsabile.

Si osserva tra l'altro che i percorsi di sostegno rivolti alla donna che subisce violenza e all'uomo che l'agisce hanno una valenza diversa e opposta in quanto:

- a) Il percorso con la donna ha l'obiettivo di contestualizzare le dinamiche della sua violenza nella costruzione culturale e sociale; pertanto inevitabilmente si deresponsabilizza la donna rispetto alle sue scelte inconsapevoli e la si aiuta a superare i sensi di colpa.
- b) Il percorso con l'uomo ha invece l'obiettivo di fargli acquisire la consapevolezza dell'agire violento e fargli assumere la responsabilità rispetto ai danni provocati.

¹² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 2011

¹³ Nel Primo rapporto GREVIO (punto 53) si evidenzia come elemento negativo *"la prassi di pratiche che richiedono la mediazione obbligatoria nelle procedure civili e nei procedimenti di divorzio, su questioni riguardanti la custodia dei figli e delle figlie."*

¹⁴ Prassi non conforme alla Convenzione è quella rilevata al punto 52 del citato Primo rapporto GREVIO, in quanto risulta che *"... in tutte le Parti esaminate finora, sono state osservate lacune in merito alle misure di garanzia per la sicurezza delle madri vittime di violenza domestica e dei loro figli e figlie, nel corso del processo decisionale relativo alla custodia e ai diritti di visita e alla loro concreta applicazione. Gli Stati parte tendono a dare la priorità al presunto interesse superiore del bambino o della bambina, inteso come il mantenimento dei contatti con entrambi i genitori ad ogni costo, anche nei casi in cui sia stato/a testimone di violenza. L'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale è generalmente mantenuto, anche in caso di condanna penale definitiva per violenze commesse nei confronti dell'altro genitore. La revoca dell'autorità parentale del genitore violento continua a essere un'eccezione, nonostante il perdurare del pericolo per la madre e il figlio>."*

In considerazione dell'interesse regionale e della specificità delle azioni tematiche riproposte dal Piano Strategico nazionale e specificamente azione 4)attività di ricerca su programmi e interventi rivolti agli uomini autori di violenza, in coerenza con quanto approvato con DGR n.2-1658 del 17 luglio 2020, è stata promossa e attuata a partire dal marzo 2021 con specifico accordo di collaborazione con IRES Piemonte, un'azione di ricerca intervento a regia regionale per gli uomini maltrattanti e/o autori di violenza di genere.

La ricerca si pone la finalità di conoscere approfonditamente gli strumenti di rilevazione attualmente esistenti ed utilizzati dai singoli Centri di ascolto e trattamento, di capirne la portata e la funzionalità e giungere alla definizione di una comune metodologia per l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dei maltrattanti e dei percorsi di ascolto e trattamento che si realizzano sul territorio regionale.¹⁵

I risultati e gli esiti della ricerca condivisi in itinere con i diversi soggetti coinvolti e in confronto con i Centri antiviolenza, delle Case rifugio e del Centro esperto sanitario regionale saranno portati a conoscenza del livello nazionale i risultati di questo lavoro per concorrere alla costruzione di un sistema informativo nazionale, integrato e condiviso tra tutti i soggetti che intercettano il fenomeno, anche in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali e della loro capillare diffusione.

Risulta inoltre necessario trattare gli uomini maltrattanti in carcere con percorsi detentivi in quanto molti uomini, infatti, ritengono di non avere fatto niente di grave; infatti, mentre il rapinatore sa di avere commesso una rapina, l'uomo che si trova in carcere ad espiare cinque o sei anni perché ha maltrattato la propria compagna e ha preteso da lei rapporti sessuali in assenza di volontà non è consapevole di avere commesso un reato. Anzi, è alla compagna che attribuisce una sorta di

¹⁵ L'attività di ricerca si articola in alcune fasi strutturate:

- ricostruzione del quadro conoscitivo relativo ai principali soggetti attivi sul territorio piemontese nell'ascolto e trattamento degli autori di violenza contro le donne anche a partire, ma non in via esclusiva, dalle progettualità finanziate nell'ambito dei bandi regionali di sostegno ai progetti per autori di violenza (anni 2018 e 2019) e dei loro esiti in termini di prodotti e di processi attivati

-raccolta e analisi altre esperienze presenti sul territorio nazionale, partendo da materiali seminariali, studi e contributi significativi sul tema della rilevazione dei dati e del monitoraggio dei percorsi di ascolto e trattamento di autori di violenza.

- interviste mirate ai referenti dei centri di ascolto e trattamento del territorio piemontese nonché ad alcuni soggetti coinvolti sul tema, saranno raccolte informazioni e materiali utili ad approfondire in particolare:

- **Modalità dei principali percorsi di accoglienza e trattamento messi in atto**, in modo da rendere evidenti le modalità organizzative, l'approccio di intervento nonché la ricostruzione dei percorsi attivati, individuali e/o di gruppo, rivolti agli uomini autori di violenza seguiti. Da questa ricognizione potranno essere tracciati gli elementi principali quali ad esempio: la profilazione del target/utenti, strumenti e approcci (ad esempio psicologico, educativo, socioeducativo,) utilizzati nel trattamento degli stessi, snodi e passaggi critici di ogni fase, caratteristiche degli esiti dei percorsi di trattamento.
- **Modalità e strumenti di rilevazione attualmente in uso**, approfondendo il tema della tracciatura e delle modalità di raccolta delle informazioni relative agli uomini seguiti e ai percorsi adottati. Potranno essere raccolti e analizzati gli strumenti adottati per la registrazione di informazioni inerenti all'utenza (caratteristiche anagrafiche e informazioni inerenti alla violenza agita), la partecipazione ai percorsi, gli esiti dei diversi interventi. L'intervista, inoltre, avrà l'obiettivo di esplorare le modalità di raccolta di informazioni relative al follow-up dei percorsi e dei trattamenti realizzati.

A seguito dell'analisi delle informazioni raccolte durante la fase precedente, si prevede l'elaborazione dei seguenti risultati/output di ricerca:

- **Scheda standard di rilevazione**: elaborazione condivisa di una scheda standard di rilevazione dei dati da parte degli operatori dei Centri; la scheda predisposta, successivamente alla sua validazione, sarà approvata con provvedimento regionale quale format comune, utile alla tracciatura e al monitoraggio del fenomeno nelle sue molteplici dimensioni, nel quadro del sistema dei servizi antiviolenza esistenti sul territorio regionale.
- **Definizione di alcune linee condivise per un percorso di trattamento minimo** comune tra i diversi Centri che operano sul territorio regionale in tema di ascolto e trattamento degli uomini autori di violenza contro le donne.

Analisi di follow up sui principali interventi realizzati sul territorio, anche attraverso il confronto con i soggetti interessati e alcune interviste in profondità con uomini autori di violenza presi in carico e usciti dal percorso di trattamento, individuati in accordo con i Centri.

cattiva azione che a lui fa trascorrere degli anni in carcere. In questi casi, quindi, la sanzione tende ad incattivire questa persona.

Come noto gli uomini non trattati fanno registrare un altissimo tasso di recidiva: quando escono dal carcere agiscono violenza o nei confronti della ex partner oppure nei confronti di altre donne.

Per queste ragioni:

- a) È necessario abbandonare l'imposizione del potere maschile sulle donne e partire dal riconoscimento di un deficit di riflessione e pratica sulla costruzione sociale della mascolinità per:
 - Mettere in atto un cambiamento culturale dei comportamenti e delle dinamiche di relazione,
 - Ricostruire una propria identità maschile e di paternità.
 - Rielaborare con consapevolezza un proprio progetto personale e relazioni.
 - Lasciare spazio alla elaborazione condivisa di nuovi modelli di genere¹⁶ con relazioni affettive autentiche e libere.
- b) È auspicabile che i percorsi di sostegno rivolti alla donna che subisce e all'uomo che agisce siano sempre paralleli e in nessun momento confluenti. Perseverare su una diversa prassi favorisce di fatto un'azione di vittimizzazione secondaria.

AZIONI SPECIFICHE

1. Favorire attivazione di percorsi di consapevolezza per gli operatori e le operatrici che sostengono gli autori di violenza contro le donne sulle risorse relazionali messe in gioco nel proprio lavoro riguardanti la percezione della parità di genere, la lettura dei gesti violenti nei confronti delle donne e dei figli, l'elaborazione della figura paterna mettendola in relazione con la mascolinità in generale.
2. Favorire attività di prevenzione e sviluppo di campagne di sensibilizzazione e informazione in collaborazione con i Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale rivolte a giovani (scuole, oratori, associazioni sportive, cittadinanza, stakeholder, ecc.) finalizzate a:
 - Dare significato all'origine culturale della violenza, affinché si metta in atto un cambiamento nei comportamenti e nelle dinamiche della violenza contro le donne.
 - Eliminare gli stereotipi non solo a livello individuale ma anche a livello sociale e istituzionale.¹⁷
 - Far acquisire consapevolezza sulla necessità di costruire modelli identitari maschili positivi rispetto al genere con relazioni affettive autentiche e libere.
 - Formare con regolarità la comunità educante.
 - Introdurre materiale didattico nelle scuole di ogni ordine e grado che metta in evidenza il nesso tra la violenza contro le donne e la violenza domestica e gli stereotipi di genere nocivi.
3. Favorire esclusivamente percorsi di sostegno rivolti all'uomo che agisce violenza paralleli e in nessun momento confluenti con il percorso delle donne, finalizzati alla:
 - a) Acquisizione della consapevolezza dell'agire violento.

¹⁶ Nel primo rapporto GREVIO (cfr. punto 73) è stato chiarito che l'uso termine "genere" non intende sostituire la definizione biologica di "sesso", né i termini "donne" e "uomini", ma pone l'accento su come le disuguaglianze, gli stereotipi, e di conseguenza le violenze, siano determinate non tanto dalle differenze biologiche tra uomini e donne, quanto piuttosto dai ruoli stereotipati – ovvero da atteggiamenti e percezioni rispetto a come gli uomini e le donne sono e a come dovrebbero essere in società. La definizione del termine "genere" permette anche di comprendere la definizione di "violenza di genere nei confronti delle donne", ovvero una violenza diretta contro una donna proprio perché donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

¹⁷ Nel primo rapporto GREVIO (cfr. punto 75), è stato chiarito che l'invito a eliminare gli stereotipi di genere non equivale a imporre scelte di vita alle donne o agli uomini. Né implica il rovesciamento di tutte le tradizioni e usanze. Le tradizioni che la Convenzione combatte sono quelle discriminatorie; quelle che costringono donne e uomini in ruoli stereotipati; che limitano il loro sviluppo e le loro opportunità di vita; che giustificano atteggiamenti patriarcali e sessisti impedendo così l'uguaglianza di genere; e che risultano dannose per le donne e le mettono in pericolo.

- b) Assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati alle donne e ai figli.
 - c) Ri-costruzione di un nuovo modello identitario maschile positivo rispetto al genere.
 - d) Ri-costruzione del ruolo paterno mettendolo in relazione a modelli identitari maschili positivi rispetto al genere con relazioni affettive autentiche e libere.
4. promuovere occasioni di incontro con il sistema e la rete dei centri antiviolenza e i centri ascolto e trattamento autori di violenza per facilitare il confronto e lo scambio nel rispetto delle rispettive competenze e su aspetti di rilevanza (questione del contatto con il partner, dell'esercizio della funzione genitoriale per l'autore di violenza, follow up dei percorsi conclusi, recidive, ecc.).

Obiettivo 6

consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari

DESCRIZIONE

I contenuti e gli elementi delle parti precedenti permettono di riconoscere quanto è stato fatto e quanto è ancora necessario fare per sostenere le donne, le buone prassi e la diffusione di politiche e strategie di contrasto della violenza di genere.

Dal 2016 in poi la crescita a livello regionale del numero di Centri Antiviolenza e delle C.R. ha favorito il consolidamento della rete dei servizi dedicata alle donne vittime di violenza domestica. Nei diversi territori i Centri Antiviolenza si sono costituiti come specifica risorsa per la prevenzione dell'evento più grave (il femminicidio), per l'accoglienza, il sostegno e la messa in protezione della donna vittima di violenza sola e/o con figli.

Gestiti da gruppi di lavoro multiprofessionali di professioniste formate sui processi di vittimizzazione e sull'accoglienza della donna vittima di violenza, svolgono sui territori diverse funzioni al fianco delle donne che si rivolgono a loro e in relazione alla violenza di genere come fenomeno sociale e culturale.

I Centri Antiviolenza rappresentano quindi uno degli strumenti operativi più importanti affinché le donne possano affermare il loro diritto a vivere libere dalla violenza nei diversi ambiti della loro esistenza (Art. 4 Convenzione di Istanbul) e pertanto agiscono a più livelli: all'interno delle singole storie, all'interno della rete dei soggetti istituzionali e dei servizi socio sanitari territoriali per il sostegno alle donne che intraprendono percorsi di autonomia e all'interno di alleanze con i diversi soggetti presenti sul territorio per la promozione di una cultura in cui la diversità, la diversità di genere in particolare, sia un valore per i singoli, per le relazioni e per la collettività.

I Centri Antiviolenza rappresentano quindi sul territorio risorse in grado di agire come:

- Attivatori e/o parte integrante della rete di tutela e protezione della donna vittima di violenza sola e/o con figli a cui le donne si possono rivolgere in autonomia o venire indirizzate da altri servizi o punti della rete.
- Una specifica competenza e risorsa a disposizione delle donne e della rete integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio, in qualsiasi fase del percorso della donna che vuole uscire da relazioni caratterizzate dalla violenza nelle sue diverse forme: fisica, economica, psicologica.
- Attivatore di strategie complesse a livello territoriale a fronte di bisogni quali casa e lavoro per le donne vittime di violenza domestica a conclusione del loro percorso di protezione.
- Soggetto culturale, in grado di promuovere e sostenere l'animazione culturale dei contesti in un'ottica preventiva e di sensibilizzazione anche nei confronti delle giovani generazioni.

AZIONI SPECIFICHE

1. Sostenere e incentivare, a tutti i livelli, il lavoro di rete e di Comunità svolto dai Centri Antiviolenza nei diversi territori.
2. Sostenere la diffusione delle informazioni sulla presenza e operatività dei CAV e della rete di protezione per le donne vittime di violenza tra gli operatori che rappresentano il front office delle organizzazioni e i soggetti che incontrano le donne nei diversi servizi sociali, sanitari e educativi.
3. Promuovere presso gli Enti gestori, le Asl, i Distretti e le Aziende ospedaliere la costruzione di Protocolli d'intesa a tutela e garanzia di un lavoro integrato dei diversi servizi con le donne vittime di violenza per il fronteggiamento di bisogni complessi che possono emergere.

4. Facilitare e accompagnare processi di coinvolgimento delle APL (Agenzie Per il Lavoro, in particolare la funzione antidiscriminazione) ai tavoli locali così come degli Enti gestori delle locazioni agevolate.
5. Sostenere le buone prassi individuando indicatori di qualità.

DESCRIZIONE

DONNE MIGRANTI

La Legge Regionale 24 febbraio 2016 - nell'ambito dei suoi principi e delle finalità - prevede di:

- Promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio; (art. 3, comma 1. lett. o).
- Promuovere azioni di sostegno verso le donne e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo (art. 3, comma 1. lett. p).

L'art. 60 della Convenzione di Istanbul recita che "le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una forma di protezione complementare/sussidiaria (...)".

Gli Stati dovrebbero quindi riconoscere che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le mutilazioni genitali femminili, le violenze legate alla dote, la violenza domestica o la tratta, sono atti impiegati come forme di persecuzione, siano questi commessi da attori statali o non statali. Il paragrafo 2 dell'articolo 60 richiede inoltre agli Stati parte di garantire un'interpretazione sensibile al genere per ognuno dei motivi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951.

Inoltre, le procedure di asilo dovrebbero consentire alle donne vittime di persecuzioni basate sul genere di presentare le proprie richieste in modo informato e dignitoso, con l'aiuto di operatrici e interpreti dello stesso sesso, adeguatamente formate nel riconoscere le ragioni specifiche che portano le donne a lasciare i loro Paesi d'origine.

Ciò posto, risulta prioritario promuovere azioni sperimentali che prevedano il consolidamento di una rete territoriale specializzata dove siano presenti anche i Centri Antiviolenza finalizzata a considerare che le donne vittime di tratta sono inevitabilmente donne vittime di violenza di genere proprio in virtù del meccanismo coercitivo che può anche costringerle alla prostituzione in strada.

Inoltre, nel primo rapporto GREVIO:

- a) È stata notata l'assenza di misure efficaci per rispondere alle esigenze delle donne appartenenti a gruppi vulnerabili, tra le quali sono comprese donne migranti, donne richiedenti asilo e rifugiate, donne senza permesso di soggiorno, considerato che spesso devono fare fronte a ostacoli specifici nell'applicazione della Convenzione e subiscono discriminazioni intersezionali nell'accesso alla protezione e all'assistenza. (cfr. punto 55).
- b) Sono state ripetutamente evidenziate -per quanto riguarda l'asilo - le difficoltà incontrate dagli Stati parte nell'assicurare procedure di determinazione del diritto d'asilo e strutture di accoglienza che tengano in considerazione la dimensione di genere; in particolare è stato notato che le donne richiedenti asilo sono spesso male informate sulla procedura, sui propri

diritti, sui servizi di supporto a loro disposizione e su come condurre la procedura a un esito positivo. I rapporti del GREVIO hanno rilevato che i pregiudizi culturali e di genere sono ancora una realtà e che è necessario offrire una formazione specifica alle figure responsabili delle procedure di asilo, sulle diverse forme di violenza contro le donne e sulla persecuzione basata sul genere. (cfr. punto 56).

- c) Sono state riscontrate difficoltà nel garantire strutture di accoglienza sensibili al genere. Non sempre sono disponibili alloggi e strutture igieniche per sole donne, un aspetto che crea problemi di sicurezza per le donne single, così come per le ragazze e le donne che viaggiano con le proprie famiglie. Tale situazione ha generato diversi casi di molestie sessuali e violenze fisiche e sessuali, tra cui alcuni casi isolati di donne uccise, come nel caso della Svezia. (cfr. punto 56).

Poste queste premesse, si ritiene doveroso prevedere il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza nella presa in carico integrata e congiunta di donne vittime di violenza richiedenti protezione internazionale o con il titolo o lo status già riconosciuti.

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (MGF)

L'Italia considera le mutilazioni genitali femminili una grave e inaccettabile violazione del diritto alla salute e all'integrità fisica previsto e tutelato dalla nostra Costituzione all'articolo 32 che così recita *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

Il presupposto costituzionale è radicato nel deciso rifiuto di ogni legittimazione di tradizioni culturali che contrastano con i principi che sono a fondamento della Costituzione italiana e un convinto sostegno alla formazione ai diritti umani, alla valorizzazione della dignità della persona, al sostegno all'esercizio delle libertà fondamentali delle donne

In attuazione dell'art. 32 della Costituzione è stata emanata la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile con lo scopo di: «prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di Mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona ed alla salute delle donne e delle bambine». Prima dell'emanazione di tale legge il reato era in ogni caso punibile ai sensi degli artt. 582 e 583 del Codice penale.

Infatti, le suddette pratiche non possono essere considerate scriminanti (ossia causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato e quindi della sua punibilità) dall'esercizio di un diritto per la duplice ragione che:

- a. Un diritto di praticare le mutilazioni non è previsto da alcuna espressa disposizione di legge né scaturisce da una consuetudine.
- b. Tali pratiche non possono considerarsi neppure esercizio del diritto dei genitori di istruire e educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose, dal momento che esse non hanno un fondamento non religioso ma unicamente di tipo culturale tribale.

Sono oltre 200 milioni le ragazze e le donne che, nel mondo, hanno subito mutilazioni genitali femminili (dati Organizzazione mondiale della sanità, 2020) e sono costrette ogni giorno a fare i conti con gli effetti devastanti che questa usanza ha sulla loro vita e sul loro stesso futuro, anche in considerazioni dei gravissimi rischi per la salute (ad es. cistiti, infezioni, emorragie, disturbi urinari, gravissime complicanze al momento del parto, finanche la morte).

Anche se negli ultimi anni c'è stata una riduzione dei casi grazie anche all'adozione da parte di numerosi Stati dell'Africa subsahariana di leggi di contrasto, ogni anno, comunque sono circa 4 milioni le ragazze e le donne che rischiano di essere sottoposte a queste pratiche.

Si ritiene altamente probabile che la pandemia da coronavirus, possa far aumentare questi numeri: a causa della chiusura delle scuole e dell'interruzione dei programmi di protezione sono circa 2 milioni in più le ragazze che nei prossimi dieci anni potrebbero essere sottoposte a queste pratiche (dati Unicef)

Le mutilazioni genitali femminili - vietate dall'Organizzazione mondiale della sanità che le considera «una violazione dei diritti umani delle donne», vengono praticate su bambine e ragazze, in genere prima dei 15 anni di età, e consistono nella parziale o totale rimozione dei genitali esterni o nella lesione agli organi genitali per motivi non medici.

Si conoscono vari tipi di mutilazioni genitali femminili con diversi livelli di gravità, di cui la più radicale è comunemente chiamata infibulazione, una pratica diffusa prevalentemente nell'Africa Subsahariana che l'immigrazione ha fatto conoscere anche in Europa e in Italia.

In Italia, in base alla Legge 7/2006 sopra citata, chiunque pratici l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro. È necessario attuare azioni di prevenzione e sostegno, soprattutto nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito mutilazioni nel loro Paese d'origine.

In attuazione di quanto previsto dell'art. 4 della legge nazionale, il Ministero della Salute ha emanato specifiche Linee guida “destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”.

Con queste Linee guida si vuole dare anche una prima risposta, certamente non esaustiva, ad una esigenza di conoscenza di queste problematiche emersa nell'ambiente sanitario a seguito dell'arrivo in Italia di donne provenienti da paesi a tradizione escissoria, che ricorrono alle strutture sanitarie. Un problema poco, se non affatto, affrontato nella formazione universitaria in Italia, sul quale però gli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e privati sono chiamati ad operare.

Esse rappresentano uno strumento utile per attivare sul territorio iniziative volte alla formazione del personale sanitario per la prevenzione della diffusione delle mutilazioni genitali femminili e un invito al Sistema sanitario a adeguare le proprie conoscenze e modalità di cura, per rispondere in modo adeguato ed efficace alla domanda di salute proveniente da una specifica fascia di popolazione femminile immigrata.

Nel triennio sarà quindi importante condividere un programma coordinato di azione locale, che prima di attuare progetti pilota operativi, sia volto a conoscere le realtà già impegnate in esperienze diversificate che hanno coinvolto numerosi educatori e operatori sociali e sanitari, conoscere e rafforzare la rete dei servizi attivi, nonché favorire l'attivazione di corsi di formazione per gli operatori dei servizi.

MATRIMONI FORZATI

In tutto il mondo i diritti delle donne vengono violati, specialmente quando rifiutano l'imposizione di comportamenti e regole ingiusti, che non tengono conto della loro volontà. Una di queste violazioni riguarda proprio il diritto delle donne a scegliere se, quando e con chi sposarsi: a milioni di bambine, ragazze e giovani donne è imposto di sposarsi contro la loro volontà. I matrimoni precoci e i matrimoni forzati affondano le loro radici nelle disuguaglianze di genere, in quegli stereotipi e in

quelle leggi che rispecchiano l'idea che la donna debba ricoprire un ruolo subordinato nella società.

In anni recenti molti Stati, per evitare la condanna internazionale, hanno iniziato ad introdurre nelle proprie legislazioni il divieto di celebrare matrimoni precoci, tuttavia i matrimoni forzati trovano ancora legittimazione culturale e giuridica presso vari popoli e nazioni: per queste motivazioni donne e ragazze difficilmente riescono a sottrarsi a tali pratiche, non solo nei paesi di origine, ma anche quando si trovano in contesti di migrazione. Anche in Italia, infatti, adolescenti e giovani donne vedono violati i propri diritti da famiglie che scelgono di sottoporle a matrimoni precoci o forzati. Fino alla metà degli anni 2000 si trattava di un fenomeno sommerso che restava sostanzialmente confinato all'interno della comunità di appartenenza. I dieci anni intercorsi tra la violenta uccisione per mano del padre di Hina Saleem nel 2008 e l'uccisione, in Pakistan, di Sana Cheema nel 2018 e di Saman Habbas nei primi mesi del 2021 – giovani donne di origini pakistane residenti in Italia che hanno tentato di sottrarsi al volere della famiglia – hanno invece visto una progressiva emersione del fenomeno nei media e un'accresciuta attenzione politico sociale.

Uno dei problemi principali che rende la pratica dei matrimoni forzati così difficile da sradicare è che in base a numerose credenze religiose e in numerosi contesti tradizionali il matrimonio costituisce un contratto nel quale la donna è l'oggetto dell'accordo (mahall, nel diritto islamico) e non il soggetto e dunque la sua 'cessione' assume un valore economicamente quantificabile, di interesse per le famiglie contraenti. Nel matrimonio forzato la donna acconsente non per sua scelta, sulla base del libero convincimento, ma perché ha subito ingerenze, violenze, ricatti, minacce e pressioni fisiche o psicologiche da parte di singole persone – familiari, conoscenti o estranei – o gruppi di persone.

Grazie all'osservatorio dei centri antiviolenza e delle associazioni di donne che si occupano di questo tema, oggi nel contesto italiano si possono rintracciare tre tipologie di matrimonio forzato:

- Giovani donne di seconda generazione cresciute in Italia, costrette, a conclusione della scuola dell'obbligo, a rientrare nel paese di origine per sposarsi con connazionali scelti dalla famiglia.
- Giovani donne che hanno contratto – con diverse sfumature di coercizione – un matrimonio combinato nel Paese di origine che però, una volta rientrate in Italia con il marito si rendono conto non corrispondere alle loro aspettative.
- Donne richiedenti asilo che sono state vittime di matrimonio forzato in patria prima di partire per il viaggio che le ha portate in Italia.

Per tutte queste donne, anche se vittime di una esperienza simile, le modalità in cui elaborano la violenza, così come il modo e i luoghi in cui cercano aiuto, risultano specifici e differenziati.

Il grave problema dei matrimoni forzati è stato considerato anche dalla Convenzione di Istanbul – ratificata in Italia con la Legge 27.6.2013, n. 77 – che disciplina all'art. 32 le conseguenze civili dei matrimoni forzati (Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima) e all'art. 37 contiene una definizione del matrimonio forzato e le azioni di contrasto (1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio).

Più recentemente in Italia con l'approvazione della Legge 69/2019, cosiddetto "Codice Rosso", è stato introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio, proprio per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e delle spose bambine. La nuova fattispecie, prevista all'art. 558 bis c.p., punisce da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, e, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica

o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Anche se il cosiddetto 'Codice Rosso' contiene la definizione del reato di matrimonio forzato e negli ultimi anni sia andata progressivamente aumentando la sensibilità politico sociale su questa forma di violazione dei diritti delle donne, la strada per lo sviluppo di politiche strutturali e concrete di prevenzione e contrasto è ancora molto lunga.

Sarà quindi importante conoscere meglio e analizzare le dinamiche presenti in tale forma di violenza, individuarne i campanelli d'allarme, approfondire le buone prassi esistenti in merito all'accoglienza, presa in carico e sostegno, non tralasciando la costruzione di una rete di protezione.

AZIONI SPECIFICHE

1. Formalizzare ipotesi di accordo e collaborazione promosso tra la Regione Piemonte, I Centri antiviolenza iscritti all'albo regionale e la Commissione Territoriale finalizzato a concedere alle donne il riconoscimento della protezione internazionale al fine di prevedere un sistema di invio reciproco delle donne migranti intercettate e conseguente presa in carico congiunta.
2. Finanziamenti di progetti pilota riservati ai Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale, al fine di facilitare esperienze di buone prassi per:
 - Favorire un lavoro di rete integrato sul singolo caso che preveda anche il coinvolgimento del Centro Antiviolenza dovrebbe provvedere all'invio di una o più relazioni relative alla presa in carico e al percorso presso il Centro, indirizzate alla Commissione Prefettizia o alla Cassazione, nelle quali emergano anche le dinamiche della violenza subita ed il rischio di rientro nel paese d'origine in vista della richiesta di protezione internazionale.
 - Condividere linee guida operative sul singolo caso intercettato per invio e presa in carico.
3. Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sui temi delle mutilazioni dei genitali femminili e sui matrimoni forzati delle donne minorenni anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità quali realtà esperte e portatrici di pratiche di buone prassi, presenti sul territorio nazionale al fine di promuovere in futuro azioni pilota e di buone prassi per la prevenzione, l'accoglienza e il sostegno delle donne, sviluppando anche in collaborazione con le comunità migranti l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.
4. Promuovere la realizzazione di appositi programmi di informazione aggiornamento per gli insegnanti delle Scuole anche avvalendosi delle figure di riconosciuta esperienza nei servizi socio sanitari e nei centri antiviolenza ed anche nel campo della mediazione culturale, per prevenire il ricorso alle mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere anche nelle classi la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine.
5. Prevedere finanziamenti per le mediazioni linguistiche e culturali per le donne straniere che si rivolgono ai centri antiviolenza, per far sì che la non conoscenza della lingua italiana non sia un ulteriore ostacolo alla loro fuoriuscita dalla violenza e dai maltrattamenti.

Obiettivo 8

Attività di Comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016

DESCRIZIONE

La Regione da molti anni ha avviato un percorso per ampliare la propria comunicazione istituzionale anche sul fronte del contrasto alla violenza di genere e alla lotta a ogni forma di discriminazione.

In seguito all'approvazione della Legge regionale 4/2016 sono stati individuati alcuni criteri strategici con il fine di sviluppare un'azione comunicativa utile a informare la popolazione sui contenuti del testo di legge e sul sistema dei servizi a favore delle donne sole e o con figli vittime di violenza.

In coerenza con quanto avviato dal primo Piano di comunicazione della LR 4/2016, è stata mantenuta attenzione circa le diverse azioni ed interventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica messi in atto dal sistema dei servizi antiviolenza orientati a confermare la Regione quale elemento propulsore e coordinatore di un sistema interattivo fortemente radicato di enti ed organismi dediti al contrasto alla violenza in tutte le sue forme, sottolineando l'elevata sensibilità e la continua attenzione in ambito sociale per i problemi dei diritti.

Obiettivo ultimo dell'azione di governo regionale è il rafforzamento delle reti regionali contro la violenza di genere e la visibilità delle stesse alla popolazione in modo da non lasciare le donne "sole" nel fronteggiare la violenza e far divenire il tema del contrasto alla violenza un tema a responsabilità condivisa e non una tragedia individuale.

Nel 2018 è stata ideata e realizzata con risorse a valere sul bilancio regionale per complessivi 13.000,00 euro un'applicazione mobile in grado di sfruttare la versatilità di dispositivi mobili come tablet e smartphone, ormai di uso comune.

Lo scopo che ci si è prefissi attraverso il rilascio di questa applicazione "ERICA", scaricabile su cellulare è quello di fornire alle donne piemontesi uno strumento interattivo e veloce che possa prima di tutto consentire loro, in caso di necessità, di mettersi in contatto con il pronto intervento e di individuare in tempi brevissimi il luogo più vicino presso il quale rifugiarsi. Inoltre, l'applicazione contiene al suo interno tutte le informazioni utili per conoscere i soggetti che operano nel settore sul territorio piemontese, le opportunità fornite alle persone offese e le normative in materia.

L'applicazione risponde alle caratteristiche di interattività, celerità e geolocalizzazione, funzioni queste che sono necessarie per renderla veramente utile, anche in considerazione del fatto che femminicidi e violenza sessuale nella maggioranza dei casi sono crimini che non lasciano spazio alla vittima per chiedere aiuto e, dove, i casi di cronaca ci dicono che la vittima viene intercettata in luoghi appartati o all'interno delle mura domestiche.

Nel corso del 2020, in accordo con il Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP regionale e con gli Assessorati competenti, in virtù di un primo finanziamento pari ad euro 10.000,00 nell'ambito del Piano Strategico di cui al DPCM 4.12.2019 è stata avviata un'azione a regia regionale comprendente un aggiornamento dell'app e la progettazione/realizzazione di una campagna di informazione circa la conoscenza ed utilizzo dell'app Erica, in particolare presso le ragazze e le donne più giovani, per promuoverne la diffusione e l'utilizzo.

Con questa ulteriore azione comunicativa a corredo e rinforzo della campagna di informazione avviata e finalizzata a favorire ampia informazione sull'app nonché il suo utilizzo da parte del target

giovane della popolazione piemontese, si intende procedere per una spesa complessiva pari ad euro 15.000,00 con l'acquisto di spazi per la presentazione e diffusione dell'app anche attraverso canali multimediali quali radio, social, luoghi di aggregazione giovanile.

AZIONI SPECIFICHE

1. Revisionare la sezione sul web della Regione Piemonte in materia di contrasto alla violenza di genere riportante i principali riferimenti del sistema dei servizi antiviolenza.
2. Aggiornare le mappe multimediali per la segnalazione sul territorio regionale dei centri antiviolenza e degli sportelli ad essi collegati.
3. Tenere aggiornata la mappatura sul 1522 nazionale della presenza dei Centri antiviolenza piemontesi e dei rispettivi riferimenti.
4. Diffondere la conoscenza ed utilizzo dell'Applicazione mobile ERICA contro la violenza sulle donne presso il target giovanile della popolazione piemontese.
5. Comunicare periodicamente agli organi di informazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte nel suo insieme, compresi la Commissione Regionale Pari Opportunità, la Consulta Femminile, la Consulta delle Elette e la Consigliera di Parità Regionale, in materia di contrasto alla violenza di genere.

VI. Sistema di governance

In coerenza con quanto realizzato negli anni, la Regione Piemonte intende proseguire nella promozione e nel rafforzamento del sistema piemontese dei servizi antiviolenza con una sistematica attività di governance territoriale attraverso il coordinamento degli attori di un territorio (istituzionali e non, pubblici e privati) e delle relative proposte, finalizzato a condividere lo sviluppo sostenibile del territorio promuovendo l'elaborazione e l'attuazione di coerenti iniziative territoriali per incrementarne la qualità, la quantità e la capillarità sul territorio.

Il presente Piano è stato predisposto attraverso un percorso partecipato con i soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e l'associazionismo piemontese componenti il tavolo di coordinamento regionale che, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 4/2016, è stato istituito al fine di creare uno strumento condiviso di coordinamento a livello regionale in grado di garantire la maggiore condivisione possibile di obiettivi e strumenti tra tutti i soggetti istituzionali e non interessati ai differenti livelli di intervento.

La gran parte delle azioni contenute nel presente Piano, seppur nella loro specificità risultano fortemente intersecate e integrabili anche al fine di garantire un reale coordinamento tra le diverse azioni attivate sul territorio, promuovere la circolarità delle informazioni, l'individuazione e lo scambio di buone pratiche, ed in ultimo ma non per ultimo, anche nella prospettiva di colmare le differenze esistenti nel sistema dell'offerta presenti nel territorio regionale.

Nel sistema di governance pluriattori e plurilivelli, promosso e realizzato dalla Regione, oltre al tavolo di coordinamento regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio disposto dalla LR 4/2016, assumono in questo ambito particolare rilievo:

- La cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani.
- Il centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

La Regione partecipa, inoltre, a tavoli nazionali quali l'osservatorio nazionale sulla violenza di genere e la relativa cabina di regia, cabina di regia contro il fenomeno della tratta nonché al gruppo tecnico interregionale sul tema del contrasto alla violenza di genere ed ai relativi sottogruppi di lavoro su tematiche di particolare interesse (revisione requisiti Intesa CU del 2014, collaborazione per stesura linee guida nazionali Centri per autori di violenza, ecc.).

VII. Cronoprogramma

Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano.

Nelle more dell'approvazione del presente Piano, sono già stati approvati a stralci, alcuni obiettivi e azioni con specifici provvedimenti deliberativi della Giunta regionale. Successivamente, saranno rinviati ad ulteriori provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche.

Alcune azioni contenute nel Piano, per garantire continuità ed efficacia degli interventi, dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto del Piano.

VIII. Quadro delle risorse

Al finanziamento delle azioni specifiche mirate alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti del presente Piano, concorrono le risorse sia provenienti dal livello nazionale sia dal livello regionale che dal partenariato locale. Inoltre, verranno prese in considerazione tutte le opportunità offerte in ambito comunitario verificando la possibilità di accedere a fondi strutturali della programmazione POR FSE 2021-2027.

In specifico, per il triennio oggetto di programmazione saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con particolare riferimento a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità rispettivamente con DPCM del 4.12.2019 registrato alla Corte dei Conti il 27.12.2019 e DPCM del 13 novembre 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2020,

In specifico, si riassume il quadro risorse di cui ai DPCM e delle risorse a valere sul bilancio finanziario della Regione Piemonte nel periodo di realizzazione considerato (2020- 2022) sopra citati.

Interventi in attuazione del DPCM del 4.12.2019:

Azione	Finanziamento statale		Cofinanziamento regionale	
	Acconto 2020	Saldo 2021	Acconto 2020	Saldo 2021
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 323.021,65	€ 138.437,85	€ 27.453,97	€ 32.546,03
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 270.521,65	€ 115.937,85	€ 18.302,65	€ 21.697,35
creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I livello)	€ 140.000,00	€ 60.000,00	//	//
creazione di nuove case rifugio nelle province scoperte: Asti, Vercelli e Novara ed al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello)	€ 87.500,00	€ 37.500,00	€ 38.893,12	€ 46.106,88
TOTALI	€ 821.043,30	€ 351.875,70	€ 84.649,74	€ 100.350,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.172.919,00		€ 185.000,00	

Interventi in attuazione del DPCM del 13.11.2020

Azione	Finanziamento statale		Finanziamento regionale	
	Acconto 2021	Saldo 2022	Acconto 2021	Saldo 2022
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 431.960,61	€ 185.125,97	//	//
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 345.752,37	€ 148.179,59	//	//
Sostegno alle case rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della norma di contenimento ad essa collegate	€ 109.184,96	€ 46.793,55	//	//
Sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello)	//	//	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALI	€ 886.897,94	380.099,11	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.266.997,05		€ 140.000,00	

Parallelamente si evidenziano le risorse assegnate alla Regione Piemonte relative al Piano Strategico nazionale contro la violenza di genere 2017-2020 approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, e con riferimento al precedente Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14/8/2013, n. 93 che è stato riproposto a corredo dell'azione di contrasto alla violenza di cui ai due DPCM sopra indicati.

DPCM del 4.12.2019:

La Regione, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti statali pari a complessivi Euro **718.000,00**, con DGR n. 2-1658 del 17 luglio 2020 ha approvato i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. Con successiva Determinazione dirigenziale n. 756 del 23.7.2020 sono stati approvati specifici Bandi per la realizzazione di progetti per la realizzazione di attività articolate su 4 linee d'azione indicate dal Piano Strategico.

A seguire il quadro riepilogativo di programmazione:

Azioni programmate sul territorio regionale	Finanziamento statale	anticipo 2020	saldo 2021
azione 1) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza	€ 508.000,00	€ 355.600,00,	€ 152.400,00,
azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita	€ 150.000,00,	€ 105.000,00,	45.000,00
azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	//
azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali	€ 50.000,00;	€ 25.000,00,	€ 25.000,00,
totali	€ 718.000,00	€ 495.600,00	€ 222.400,00

DPCM del 13.11.2020:

La Regione, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti statali pari a complessivi euro **430.799,87** con DGR n. 12-3625 del 30.7.2021 ha approvato i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. Con successiva Determinazione dirigenziale n.1162 del 2.8.2021 sono stati approvati specifici Bandi per la realizzazione di progetti per la realizzazione di attività articolate su 2 linee d'azione indicate dal Piano Strategico, cui si affianca un'attività ulteriore di comunicazione mirata di cui all'obiettivo 89 del presente Piano. A seguire il quadro riepilogativo di programmazione

Azioni programmate sul territorio regionale	Finanziamento statale	anticipo 2021	saldo 2022
azione 1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza	€ 175.799,87	€ 122.500,00	€ 53.299,87
Azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita	€ 240.000,00	€ 168.000,00	€ 72.000,00
azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	//
totali	€ 430.799,87	€ 305.500,00	€ 125.299,87

Tuttavia, risulta evidente l'assoluta necessità di sottolineare e riconoscere l'imprescindibilità del cofinanziamento del 20% (espresso in risorse strumentali, economiche e di personale) espresso in questi anni dalla rete dei soggetti del privato sociale per la realizzazione dei diversi progetti e per la messa in rete delle risorse e per l'efficacia delle misure e degli interventi realizzati.

Parallelamente, la Regione, sostiene con fondi propri la realizzazione di numerosi interventi e azioni in favore del sistema e della rete dei servizi di contrasto alla violenza realizzati in collaborazione con la rete dei diversi soggetti pubblici e privati, nel promuovere e attivare partnership progettuali con istituzioni e organizzazioni internazionali, europee, nazionali e interregionali, pubbliche e private.

In modo particolare tra questi è opportuno menzionare il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ex art. 22 della LR4/2016 che prevede una dotazione annuale di € 350.000,00 a valere sul bilancio regionale in favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti.

IX. Monitoraggio e Valutazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della l.r. 4/2016, al fine di realizzare progressivamente un sistema di rilevazione e monitoraggio a carattere regionale utile anche ai fini programmatiche di allocazione delle risorse nazionali e regionali e degli strumenti ad essi correlati (scheda programmatica/report di monitoraggio, ecc.), la Regione assicura la raccolta dei dati di monitoraggio periodico delle attività e degli interventi svolti da associazioni ed organizzazioni dei Centri antiviolenza, degli sportelli ad essi collegati e delle Case rifugio.

Il presente Piano promuove, con il concorso di tutti i soggetti facenti parte della rete dei servizi antiviolenza esistente a livello regionale, un monitoraggio operativo delle azioni intraprese in una prospettiva di valutazione dell'efficacia ed ottimizzazione delle risorse, nonché di consolidamento della qualificazione dei Servizi resi.

I centri antiviolenza ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza.

Anche al fine di monitorare il fenomeno, a partire dal 2018, accanto agli strumenti già in uso da parte dei diversi centri e delle case al fine del monitoraggio delle attività, il Settore regionale aderisce alla rilevazione nazionale promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità e realizzata da ISTAT anche in collaborazione con CISIS, relativa al monitoraggio dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

La Regione sovrintende alla raccolta dati presso i Centri e le Case avvalendosi del sistema di acquisizione predisposto dall'ISTAT e garantisce la completezza e la qualità dei dati rilevati inviando il materiale informativo messo a disposizione da ISTAT ai Soggetti compilatori, comunicando contestualmente le credenziali di accesso alla piattaforma, supportando i Centri nella compilazione del questionario via web, effettuando il monitoraggio dei rispondenti e i solleciti ai non rispondenti.

La piattaforma utilizzata consente ai referenti per la rilevazione dati dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio iscritte all'Albo regionale l'inserimento dei dati relativi alla propria realtà territoriale afferenti a diverse aree di interesse per quanto concerne:

- I Centri antiviolenza sono rilevati dati relativi agli aspetti strutturali e organizzativi del Centro, sul personale operante, sul lavoro di rete, sulla tipologia di Servizi resi all'utenza dei centri e degli sportelli, sul numero di contatti, accessi e prese in carico, su alcuni aspetti più rilevanti della tipologia dell'utenza, sui finanziamenti percepiti.
- Le Case rifugio sono rilevati gli aspetti strutturali e organizzativi, il personale operante, sulla tipologia dei Servizi resi all'utenza, sulla tipologia dell'utenza, sui finanziamenti percepiti.

Inoltre dal 2020 è stata avviata la sperimentazione della rilevazione (con le stesse modalità di collaborazione ISTAT/DPO/Regioni) relativa alle utenti dei Centri antiviolenza.

Ogni Centro inserisce, con codici identificativi che garantiscono l'anonimato, i dati delle donne prese in carico. La rilevazione è finalizzata a delineare il profilo della donna presa in carico dal Centro, ovvero della donna con la quale è stato concordato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza e altre informazioni utili a monitorare il fenomeno e a orientare interventi di policy: dai dati anagrafici (classe di età, nazionalità, stato civile, ecc.), al titolo di studio/professione; dai dati di contesto sociale (eventuali difficoltà/situazioni problematiche) alla tipologia di violenza subita ed alla tipologia delle richieste portate al Centro; dalla connotazione dell'autore di violenza ai Servizi erogati nell'anno di rilevazione.